

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	69
ALLEGATO 2 (Tabella riassuntiva elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze)	89
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele LORENZONI, *relatore*, ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame

in sede consultiva del decreto-legge in oggetto nella seduta del 16 ottobre 2018 e che in quella sede aveva formulato alcune richieste di chiarimento al Governo in merito alle quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere. Segnala che nel frattempo, nella seduta del 23 ottobre, le Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) hanno concluso l'esame del provvedimento apportando al testo originario modifiche ed integrazioni. Sottolinea che la Commissione bilancio è quindi chiamata ad esprimere direttamente il proprio parere all'Assemblea sul testo elaborato dalle Commissioni VIII e IX. Pertanto, nel rinnovare al rappresentante del Governo le richieste di chiarimento sul testo originario, formula ulteriori richieste di chiarimento in merito alle modifiche ed integrazioni che sono state apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.

Rammenta che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro ed altre emergenze, che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 16 ottobre 2018 e che le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Rileva che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo, ad eccezione dell'emendamento 1.55, del Governo, corredato invece di relazione tecnica, con il quale sono state introdotte modificazioni all'articolo 1 e sono stati inseriti gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*.

Passando all'esame delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, tenendo anche conto (per quanto riguarda le modificazioni all'articolo 1 e gli articoli aggiuntivi 1-*bis* e 1-*ter*) della relazione tecnica depositata presso le Commissioni riunite, segnala, in merito alla verifica delle quantificazioni, quanto segue

Circa l'articolo 1, comma 2, concernente il Commissario straordinario per la ricostruzione, evidenzia che le modifiche apportate al comma 2, rispetto al testo originario della disposizione, incidono su talune componenti organizzative e funzionali della struttura di supporto che concorrono a determinare i relativi oneri di funzionamento. A fronte di tali modifiche – che afferiscono al compenso del Commissario straordinario, alla composizione della struttura di supporto, alla disciplina del trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni e alla possibilità di conferire incarichi di consulenza e studio – non risulta corrispondentemente rimodulata l'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno anno del triennio 2018-2020 prevista dal testo originario del decreto,

per far fronte ai summenzionati oneri di funzionamento. Tanto premesso, nel ribadire quanto osservato con riferimento al testo originario del provvedimento in esame, ovvero che non appare chiaro se tali oneri di funzionamento vadano ricondotti nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa o nei limiti, non determinati, della contabilità speciale che tale autorizzazione di spesa concorre ad integrare, rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle summenzionate modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

In relazione all'articolo 1, comma 6, relativo all'anticipazione di somme da parte di soggetti individuati dal Commissario, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in merito alle possibili implicazioni finanziarie ascrivibili alla modifica apportata ai parametri (tassi di interesse) previsti dal comma 6 per la remunerazione dell'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione da parte di altri soggetti individuati dal Commissario. Giudica opportuni tali chiarimenti anche in considerazione del fatto che la spesa pluriennale autorizzata ai sensi del summenzionato comma 6 (30 milioni di euro l'anno dal 2018 al 2029), finalizzata a tutte le attività riguardanti la ricostruzione, viene prevista a garanzia dell'immediata attivazione di tale meccanismo di anticipazione.

In relazione all'articolo 1-*bis*, recante misure per la tutela del diritto all'abitazione, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che la disposizione di cui all'articolo 1-*bis* non comporta maggiori oneri in quanto l'attribuzione e la corresponsione degli indennizzi ai proprietari e/o usufruttuari degli immobili interessati dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova, che la stessa relazione tecnica indica nel numero di 266, rientrano tra le attività del Commissario straordinario propedeutiche alla ricostruzione e, pertanto, risulterebbero coperti nell'ambito delle risorse finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione. Ribadisce in proposito quanto già osservato in merito al testo originario del provvedimento in

esame circa l'indeterminatezza della spesa complessiva connessa alle summenzionate attività nonché delle risorse complessivamente disponibili a tali fini. Evidenza pertanto la necessità di acquisire dati volti a verificare, anche con riguardo agli indennizzi in esame, la relativa spesa nonché la compatibilità delle risorse disponibili rispetto al complesso degli interventi, ivi compresi quelli in esame, da realizzare a valere sulle stesse.

Con riguardo all'articolo 1-ter, concernente interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, reputa necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa e agli eventuali effetti finanziari del comma 1, posto che quest'ultimo prevede la « consegna » di tratte autostradali al Commissario. Ritiene che andrebbe quindi escluso che per effetto della stessa possano determinarsi oneri a carico della gestione commissariale. Riguardo ai commi 2 e 3, che sembrano assumere portata più generale, evidenzia che gli stessi pongono un onere di verifica e di messa in sicurezza a carico delle concessionarie autostradali, senza oneri a carico della finanza pubblica e senza imputazione di spese alle tariffe autostradali.

In proposito, non formula osservazioni in merito alle predette attività, che sembrano comunque direttamente riferibili ad obblighi convenzionali. In tal senso osserva che non sembrano quindi determinarsi riflessi negativi per soggetti della pubblica amministrazione eventualmente coinvolti, anche in via indiretta, nella gestione di tratte autostradali. In proposito reputa comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, riguardante il personale degli enti territoriali, per quanto concerne i profili di quantificazione osserva che le assunzioni previste dalle modifiche introdotte sono effettuate nell'ambito di un limite di spesa predefinito (a norma del comma 2 dell'articolo, che non è oggetto di modifica) ovvero utilizzando risorse proprie degli enti, i quali dovranno comunque operare nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio,

per i quali non sono introdotte deroghe. Non formula pertanto osservazioni, anche in considerazione del fatto che le assunzioni sono anch'esse indicate entro un limite massimo.

Circa l'articolo 2, comma 3-bis, concernente le assunzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, rileva che il comma in esame autorizza l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ad effettuare 20 assunzioni a tempo determinato, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. La norma prevede inoltre la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 500.000 euro annui per l'anno 2018 e per l'anno 2019. Evidenzia in via preliminare che, dal tenore letterale della disposizione, non emerge con chiarezza il rapporto fra le assunzioni autorizzate e la riduzione del Fondo, posto che gli oneri delle assunzioni sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità (primo periodo) e la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri. Ritiene che andrebbe dunque preliminarmente chiarito quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte delle assunzioni autorizzate e come sia stato stimato il relativo onere, chiarendo inoltre se quest'ultimo debba intendersi come limite massimo di spesa.

In particolare, qualora la copertura debba intendersi a valere sulle risorse dell'Autorità, ritiene che andrebbe, da un lato, acquisita conferma che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse e, dall'altro, andrebbero precisate le ragioni della riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Qualora, invece, la copertura debba intendersi a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di norma connesso alla realizzazione di opere pubbliche, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso

del Governo circa eventuali effetti di dequalificazione della spesa, posto che le spese per il personale hanno natura corrente e non di conto capitale. Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa l'idoneità di tale forma di copertura con riferimento agli effetti scontati già scontati nei tendenziali in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

Per quel che riguarda l'articolo 2, comma 4-*bis*, riguardante l'utilizzo di risorse derivanti da economie, rileva che le norme autorizzano il commissario ad utilizzare le economie sulle risorse « di cui al presente articolo », ad integrazione del piano degli interventi, per le finalità di protezione civile conseguenti al crollo del Ponte Morandi. In proposito, osserva che non appare chiaro a quali risorse faccia specificamente riferimento la norma in esame. Reputa quindi necessario un chiarimento, atteso che, con riferimento alla contabilità speciale, la predetta possibilità di utilizzo sembrerebbe già insita nelle caratteristiche della stessa, mentre per quanto attiene alle altre risorse menzionate dall'articolo 2, non sembrerebbe configurabile l'utilizzo di eventuali economie.

In ordine all'articolo 3, comma 5-*bis*, relativo all'esenzione pagamento utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, ritiene che andrebbe escluso che l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.

Circa l'articolo 4, riguardante il sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che i contributi sono concessi all'interno di un limite di spesa, che viene incrementato di 5 milioni. A tal fine la contabilità speciale è integrata del medesimo importo utilizzando le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Ritiene che andrebbe quindi in primo luogo escluso che tale utilizzo possa incidere su impegni di spesa o

programmi di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse e che andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo della soppressione della condizione del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

A proposito dell'articolo 4-*bis*, concernente il sostegno degli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova, evidenzia che la norma prevede l'attribuzione di un'indennità ai proprietari degli immobili che ospitano imprese aventi sede nelle zone interessate dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova, il cui importo viene determinato in funzione di parametri definiti dalla medesima disposizione (complessivi euro 1.300 per metro quadrato, per le aree coperte ed euro 350 per quelle scoperte). Alle imprese è riconosciuta, inoltre, un'indennità per la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali per la determinazione del cui valore si tiene conto, anche, dei valori residui di ammortamento. Osserva che in base al comma 9, ai fini della corresponsione dei suddetti benefici, la contabilità speciale intestata al Commissario è incrementata di 35 milioni di euro per il 2018, dei quali 25 milioni sono destinati alle misure indennitarie di cui ai commi 2 e 3 e 10 milioni a quelle individuate al comma 6. Tale incremento sembra definire un limite di spesa per l'erogazione delle indennità in questione, atteso che, ai sensi del comma 8, il Commissario straordinario provvede « nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9 ». Premessa la necessità di una conferma in proposito, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre le prestazioni in questione entro un limite massimo di spesa, tenuto conto della specifica configurazione sul piano giuridico delle stesse, che sembra comportare un obbligo di corresponsione anche in caso di esaurimento delle relative risorse. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se il predetto limite di spesa coincida con l'incremento disposto dal comma 9, ovvero debba intendersi riferito al complesso delle dispo-

nibilità presenti sulla contabilità speciale rilevando che, in quest'ultimo caso, andrebbe precisata l'entità delle risorse utilizzabili per le finalità in esame, tenendo conto del complesso degli interventi che gravano sulla stessa contabilità. In ogni caso, giudica opportuno che il Governo fornisca, anche alla luce dei dati e dei parametri indicati nel testo e nella relazione tecnica, una quantificazione della spesa complessiva connessa all'erogazione delle indennità in questione. Infine, con riguardo specifico alla quota di 25 milioni posta a carico delle risorse destinate all'INAIL nel bilancio di previsione per il 2018 per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce dei progetti di investimento e formazione per i quali l'INAIL abbia già assunto impegni di spesa o per i quali lo stesso ente abbia già disposto programmi di interventi; ritiene altresì che andrebbe confermata la coerenza del predetto utilizzo rispetto al profilo di cassa delle risorse in questione e al relativo impatto stimato sui saldi della pubblica amministrazione, escludendo altresì eventuali effetti di dequalificazione della spesa.

Per quanto attiene all'articolo 4-ter, in materia di sostegno al reddito dei lavoratori, evidenzia che la norma prevede la concessione di indennità in favore di alcune categorie di lavoratori coinvolti nel crollo del ponte Morandi, disponendo altresì che tali prestazioni sono erogate nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. Per i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la procedura di monitoraggio, come configurata dal comma 3, sia idonea a garantire il rispetto del predetto limite di spesa anche in presenza di richieste che dovessero eccedere le risorse disponibili. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Ritiene che andrebbe altresì confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza pregiudizio

degli altri interventi previsti o programmati a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

In merito all'articolo 5, comma 3-bis, concernente la realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento disposto, reputa utile acquisire l'indicazione del presumibile impegno finanziario connesso alla realizzazione degli interventi indicati, al fine di verificare la congruità delle risorse assegnate rispetto alle finalità da perseguire.

In relazione all'articolo 5, comma 3-ter, riguardante la concessione a titolo gratuito di area demaniale, non ha osservazioni da formulare a condizione che la concessione a titolo gratuito dell'area demaniale in questione non comporti il venir meno di entrate già previste a legislazione vigente. Su tale aspetto considera necessario acquisire una conferma dal Governo.

Con riguardo all'articolo 6-bis, riguardante le assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che la disposizione autorizza per il 2019 l'assunzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva. Pur considerando che le assunzioni avverranno nell'ambito delle facoltà assunzionali connesse alle cessazioni registrate nel 2018, evidenzia che la norma non prevede espressamente che le assunzioni medesime verranno disposte a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti. Stante la formulazione della norma, ritiene che andrebbe quindi acquisita una valutazione del Governo in merito all'eventualità che le assunzioni autorizzate possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere.

Con riferimento all'articolo 7, concernente la Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, in merito alle località inserite nella « Zona Logistica Semplificata – porto e retroporto

di Genova», atteso che alla disposizione originaria non sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica. Con riferimento alla concessione, per l'anno 2018, del contributo previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge n. 208 del 2015, in misura doppia rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente, di cui al comma 2-*bis*, rileva che le disposizioni in esame sembrano concedere detto beneficio nell'ambito di un limite di spesa (5.000.000 euro per l'anno 2018). In proposito, ritiene utile acquisire conferma che l'onere possa effettivamente essere limitato all'entità dello stanziamento, atteso che le disposizioni in esame non prevedono meccanismi di salvaguardia volti a controllare e limitare l'erogazione nel contributo nell'ambito delle risorse previste. Riguardo alle modalità di copertura, che riducono l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, giudica necessario acquisire conferma che detto impiego non pregiudichi l'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse. Analogamente, considera necessario acquisire conferma che i contributi, di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, concessi per tredici mesi ai soggetti erogatori del traffico ferroviario, siano anch'essi configurabili come limiti di spesa, in assenza di meccanismi specifici che consentano di limitare la fruizione del beneficio nell'ambito delle risorse stanziato. Rileva altresì che agli oneri di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, (complessivamente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019) si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale del Mar ligure occidentale. Osserva infine che le disposizioni prevedono la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Evidenzia in via preliminare

che dal tenore letterale della disposizione non emerge con chiarezza il rapporto fra agli oneri di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater* e la riduzione del Fondo, posto che gli oneri sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità e, d'altro canto, la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri, anche perché non corrisponde dal punto di vista quantitativo per quanto riguarda il 2018. Ritiene che andrebbe dunque preliminarmente chiarito quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte degli oneri. Osserva infatti che, qualora la copertura fosse a valere sulle risorse dell'Autorità, da un lato andrebbe acquisita conferma che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse, dall'altro sarebbe opportuno chiarire le ragioni della contestuale riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente; qualora, invece, la copertura fosse a valere sul predetto Fondo, di norma connesso alla realizzazione di opere pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo riguardanti, da un lato, la non corrispondenza quantitativa per l'anno 2018, dall'altro, l'idoneità di tale forma di copertura con riferimento sia al saldo di indebitamento netto che a quello di fabbisogno.

In ordine all'articolo 8, riguardante l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, ribadisce la necessità – già segnalata sul testo originario – di chiarimenti riguardo alla previsione di un onere limitato al 2018 pur in presenza di agevolazioni fiscali i cui effetti di cassa sono suscettibili di prodursi anche nel 2019.

Con riferimento all'articolo 9, commi 1-*bis* e 1-*ter*, concernente il riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale, evidenzia che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito attribuiscono all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale un contributo aggiuntivo a valere su somme stanziato per favorire specifici interventi ed investimenti nel settore dell'autotrasporto

e dell'intermodalità. Tali somme devono essere versate entro il 20 dicembre 2018 all'entrata del bilancio dello Stato, qualora le stesse non siano utilizzate al termine del periodo di operatività e risultino giacenti su specifici conti correnti bancari. Tenuto conto che tali risorse sono utilizzate per far fronte ad oneri certi (derivanti dal contributo aggiuntivo) ritiene che andrebbero verificate l'entità e l'effettiva disponibilità, anche in termini di cassa, delle somme in questione per l'anno in corso. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma prevede espressamente il versamento delle risorse entro il 20 dicembre 2018. In merito alla natura della spesa, ritiene che andrebbero inoltre esclusi eventuali effetti di dequalificazione connessi ai nuovi utilizzi da parte dell'Autorità portuale.

In merito all'articolo 9-bis, riguardante l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 9-bis prevedono l'adozione, da parte del Commissario straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e che la realizzazione delle relative misure, a cura dell'Autorità di sistema portuale, avverrà nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, comprese quelle previste nel bilancio dell'Autorità di sistema portuale e di altri soggetti. Osserva che le norme in esame, quindi, appaiono di carattere ordinamentale tenuto conto che l'attuazione del programma avverrà nell'ambito di risorse già previste. Ritiene che andrebbe peraltro confermata la disponibilità delle risorse in questione da parte degli enti interessati

Con riguardo all'articolo 9-ter, relativo al lavoro portuale temporaneo, rileva che le disposizioni in esame autorizzano l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere per gli anni 2018, 2019 e 2020 al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di due milioni di euro, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conse-

guenti all'evento. In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale reputa necessario acquisire una conferma – che le spese in esame, poste a carico dell'Autorità, possano essere da questa sostenute nel quadro dei propri limiti di bilancio, rispetto ai quali non vengono introdotte deroghe.

In relazione all'articolo 12, commi 4-bis e 4-quater, concernente le funzioni ispettive e di controllo su gallerie stradali e trasporto rapido di massa, evidenzia che le norme trasferiscono all'ANSFISA specifici compiti e funzioni ispettive attribuiti a normativa vigente ad altri organi tecnici operanti presso il Ministero dei trasporti (la Commissione permanente per le gallerie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'USTIF) senza, peraltro, disporre espressamente il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Tanto premesso, giudica opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l'effettiva possibilità per l'ANSFISA di esercitare le suddette funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle risorse, come definiti dall'articolo 12 del provvedimento in esame.

Circa l'articolo 14, concernente il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali, rileva che le disposizioni in esame consentono ai gestori delle infrastrutture stradali e autostradali di fornire i dati per il monitoraggio anche utilizzando il sistema BIM *Building Information Modeling*. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare necessaria una conferma – che l'utilizzo di detto sistema sia compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture. Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo, di cui al comma 3-bis, la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione essendo l'onere in questione limitato allo stanziamento previsto. Ciò premesso, re-

puta utile acquisire conferma che la copertura, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *d*), della legge n. 205 del 2014, non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

Per quanto attiene all'articolo 15-*bis*, riguardante l'assunzione personale Ministero della giustizia, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere previsto dalla norma (1.968.980 per il 2019 ed euro 2.002.776 annui a decorrere dal 2020 per l'assunzione di 50 qualifiche funzionali presso l'Amministrazione giudiziaria) precisando le Aree interessate dalle assunzioni (I, II, o III) e la progressione, almeno decennale, dell'onere retributivo, al fine di tener conto delle progressioni di carriera, ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009). Considerato, inoltre, che le summenzionate assunzioni sono disposte a valere sulle risorse del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, che l'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2018 ha dotato per 20 milioni di euro nel 2019 e per 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, considera opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità di siffatte risorse alla luce degli interventi previsti o programmati e delle attività ordinariamente finanziate a valere sul tale Fondo.

Con riferimento all'articolo 16, comma 1, riguardante l'Autorità di regolazione dei trasporti, pur rilevando che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è finanziata con contributo annuale versato dagli operatori economici operanti nel settore dei trasporti, andrebbero acquisite indicazioni riguardo alle specifiche modalità di finanziamento delle 30 unità aggiuntive di personale da assegnare all'Autorità, escludendo comunque ogni eventuale riflesso per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 16-*bis*, recante modifiche all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, posto che gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale « San Michele sull'Adda » di Paderno D'Adda sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014), appare opportuno che il Governo fornisca dati riferiti alla disponibilità di tali risorse; ciò al fine di confermare che le suddette opere possano essere realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza effetti negativi per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 18, recante disposizioni sulle funzioni del Commissario straordinario, non ha osservazioni da formulare dal momento che le funzioni dovranno comunque essere esercitate nell'ambito del limite di spesa dato dalle risorse finanziarie messe a disposizione per gli interventi di ricostruzione.

In merito all'articolo 32, comma 1-*bis*, che prevede una proroga per la sospensione del pagamento delle utenze per eventi sull'isola di Ischia, ritiene che andrebbe verificato se l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.

Riguardo all'articolo 32, comma 7-*bis*, concernente la gestione dei rifiuti in Campania, pur rilevando che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbero acquisite informazioni in merito alla sussistenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio delle risorse necessarie ad assicurare l'operatività della struttura fino al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda l'articolo 37, comma 1, lettere *b-bis*) e *c-quater*), che recano misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione e per le spese per

ricostruzione privata, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali (attività degli amministratori di condominio e funzionamento di consorzi) che possono essere ammesse a finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, disciplinate dall'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1, lettera *b-bis*). Viene, inoltre, prevista la possibilità da parte del Commissario straordinario di riconoscere un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2 per cento dell'importo ammesso a contribuzione, per le medesime attività, nonché la definizione delle modalità di pagamento degli onorari dei tecnici e professionisti che intervengono nelle attività di ricostruzione edilizia disciplinate dal decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1, lettera *c-quater*). Al riguardo, pur considerato che le summenzionate spese sono a carico delle risorse della gestione commissariale, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo al prevedibile incremento di spesa derivante dalle disposizioni in esame nonché in merito all'incidenza delle stesse sulle dinamiche di spesa già scontate, anche in termini di cassa, ai fini delle previsioni tendenziali riguardo all'utilizzo delle risorse in questione.

Riguardo all'articolo 37, comma 1, lettera *0a*), evidenzia che la norma (comma 1, lettera *0a*)) dispone l'integrazione dei componenti della cabina di regia per la ricostruzione prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, con rappresentanti dei comuni delle aree dell'Italia centrale interessate dai sismi successivi al 24 agosto 2016. Considerato che la disposizione oggetto di modifica prevede che al funzionamento della cabina si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione, ritiene che andrebbe confermata l'effettività di tale previsione di invarianza finanziaria anche alla luce della disposta integrazione dei componenti della cabina.

In merito all'articolo 39-*bis*, riguardante la pianta organica dei comuni del-

l'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme non prevedono una deroga al vincolo di pareggio di bilancio che grava sui comuni; pertanto, l'eventuale maggiore spesa di personale disposta dagli enti territoriali deve essere comunque compensata da riduzioni di pari importo di altre voci di spesa nel bilancio degli enti interessati.

In merito all'articolo 39-*ter*, che prevede misure a favore dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, con riferimento alle norme che ampliano la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati (di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018), non formula osservazioni per i profili di quantificazione in quanto le disposizioni incidono sui presupposti di applicabilità di una normativa cui non sono ascritti effetti di finanza pubblica. Con riferimento, invece, al comma 6, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, ritiene necessario chiedere conferma che gli stessi possano effettivamente provvedere ai nuovi adempimenti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 40-*bis*, rileva che le disposizioni in esame autorizzano per l'anno 2018 la spesa di 2 milioni di euro per la riapertura del Viadotto Sente. Essendo tale onere limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Peraltro, ritiene che sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione relativi al programma degli interventi necessari a ripristinare la viabilità del viadotto e alla tempistica degli stessi, al fine di valutare la congruità dello stanziamento in esame.

In merito alle modalità di copertura, previste a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, considera utile acquisire conferma che l'utilizzo di tale fondo non

pregiudichi la realizzazione di altri interventi programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito all'articolo 42, comma 3-*bis*, concernente l'accertamento delle risorse del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità sui saldi di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati. Ciò in considerazione degli effetti che risultano già scontati nelle previsioni tendenziali in relazione alle risorse che la norma destina al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Riguardo all'articolo 42-*bis*, che prevede norme sulle scuole innovative e i poli dell'infanzia, non ha nulla da osservare in merito al comma 1, stante il suo carattere ordinamentale, che non influisce sull'entità di uno stanziamento di spesa bensì sulle modalità procedurali della sua ripartizione. Sui commi 2 e 3, prende atto che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata; tuttavia i relativi oneri sono coperti a valere su risorse destinate alla corresponsione all'INAIL di canoni di locazione riferiti a strutture da realizzare nell'ambito del programma di investimenti del medesimo Istituto. Ritiene quindi che andrebbero esplicitate le ragioni che inducono a considerare le predette somme disponibili per le finalità in esame. Sul punto rinvia comunque alla parte relativa ai profili di copertura finanziaria. In merito al comma 4, non formula osservazioni in quanto la disciplina è destinata ad operare nel quadro dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi 2 e 3. Infine, sul comma 5 rileva che la norma, pur rimuovendo il limite numerico dei poli per l'infanzia per i quali ciascuna regione può chiedere un finanziamento, non incide sul limite massimo di spesa previsto a livello nazionale sulla base della norma originaria, che sul punto non viene modificata: non formula quindi osservazioni.

Riguardo all'articolo 44-*bis*, che prevede disposizioni per la continuità operativa del dipartimento della protezione civile, per quanto concerne i profili di

quantificazione, osserva che la facoltà di ulteriore rinnovo è comunque prevista all'interno di un limite massimo di spesa, stante il disposto del comma 2 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 8 del 2017, non modificato dalle norme in esame. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 45-*bis*, concernente l'attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni, rileva che la norma attribuisce al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e alle province autonome, ai comuni e ai Commissari delegati il potere di porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, anche mediante accordi o convenzioni con Consigli nazionali, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione in quanto, trattandosi di attività di carattere facoltativo, le amministrazioni interessate potranno provvedervi nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, come peraltro espressamente disposto dalla clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura, l'articolo 2, comma 3-*bis*, provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle assunzioni a tempo determinato da parte dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, autorizzate dal medesimo comma 3-*bis*, mediante riduzione, nella misura di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Osserva che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari disposta dal presente articolo si somma a

ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dal provvedimento in esame, per un totale di 53.900.000 euro per il 2018, di 49.998.917 euro per il 2019 e di 20.000.000 euro per il 2020.

Rammenta che il Fondo in parola (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di sola cassa e reca, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, uno stanziamento pari a 285.263.207 euro per l'anno 2018 e a 204.255.000 euro per l'anno 2019. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione.

Riguardo all'articolo 4, comma 2, concernente l'integrazione della contabilità speciale per l'emergenza, sottolinea che la disposizione in esame, nel fissare a 10 milioni di euro per il 2018, anziché a 5 milioni di euro – come stabilito nel testo originario del decreto-legge –, il limite complessivo entro il quale possono essere concessi rimborsi alle imprese danneggiate in conseguenza del crollo del ponte Morandi, conferma la copertura del relativo onere a valere sulla contabilità speciale per l'emergenza, la quale viene a tal fine integrata nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Segnala che, al fine di far fronte alla citata integrazione, sono utilizzate le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rileva che, sulla base di un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, detto Fondo (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) reca le necessarie disponibilità per l'anno 2018, anche tenendo conto dell'ulteriore onere di 11 milioni di euro, per il medesimo anno, ad esso imputato dall'articolo 4-ter, comma 5, del provvedimento.

Tutto ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione in commento, anche considerando quella disposta per gli anni 2018 e

2019 dal successivo articolo 4-ter, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. Infine, da un punto di vista formale, segnala l'opportunità che la disposizione venga riformulata in modo più puntuale, indicando l'anno per il quale si dispone l'integrazione della contabilità speciale e la conseguente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Segnala che l'articolo 4-bis, commi 9 e 10, provvede alla copertura dell'onere di 35 milioni di euro per l'anno 2018, per l'integrazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione, con le seguenti modalità:

quanto a 25 milioni di euro, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2018 dell'INAIL per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dei progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (bando ISI 2018);

quanto a 10 milioni di euro, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno per la concessione di indennità ai proprietari di immobili che ospitano imprese, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45, utilizzando sostanzialmente lo spazio finanziario determinato dalla riduzione da 20 a 10 milioni di euro per l'anno 2018 dell'importo massimo destinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della zona franca urbana per il sostegno delle imprese colpite dal crollo del ponte Morandi.

In proposito, considera innanzitutto necessario che il Governo assicuri la disponibilità delle risorse già programmate sul bilancio di previsione dell'INAIL, di cui si è detto in precedenza, e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime sono finalizzate. Ciò po-

sto, da un punto di vista formale, ai fini di una migliore leggibilità delle disposizioni, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare al di fuori della clausola di copertura le singole destinazioni a cui è preordinata l'integrazione della contabilità speciale.

Riguardo all'articolo 4-ter, comma 5, che prevede misure di sostegno al reddito dei lavoratori, segnala che la disposizione pone a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, l'onere per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori previste dal medesimo articolo 4-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019. In proposito, rinvia alle considerazioni svolte in relazione alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2.

Osserva che l'articolo 5, comma 3-bis, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione al comune di Genova di risorse straordinarie, nella misura di 5 milioni di euro per il 2018, per la realizzazione di opere viarie o inerenti alla mobilità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che tale Fondo (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il 2018 pari a circa 370 milioni di euro, successivamente integrato, con la legge di assestamento per il medesimo esercizio finanziario, di ulteriori 300 milioni di euro. Segnala inoltre che, sulla base di una interrogazione effettuata in data 23 ottobre 2018 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risultano disponibili per il corrente anno euro 250.607.000.

Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In relazione all'articolo 7, comma 2-bis, che prevede contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, segnala che la disposizione provvede alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, derivante dal raddoppio della misura del contributo per servizi di trasporto ferroviario intermodale, disposto dal medesimo comma, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativa al cofinanziamento degli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 concernente il settore del trasporto pubblico locale. Tali risorse sono allocate sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca, per l'anno 2018, uno stanziamento di 115,4 milioni di euro e, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, recano le occorrenti disponibilità per l'anno 2018.

Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.

In merito all'articolo 7, comma 2-quinquies, che prevede misure per la compensazione degli effetti finanziari di oneri posti a carico dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, evidenzia che la disposizione provvede alla compensazione degli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 7, coperti a valere sulle risorse dell'autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, mediante riduzione, nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Con riferimento all'uti-

lizzo del citato Fondo rinvia a quanto osservato in relazione al precedente articolo 2, comma 3-*bis*.

Osserva che l'articolo 9, comma 1-*ter*, fa fronte agli oneri connessi al contributo aggiuntivo assegnato – in misura pari a 4,2 milioni di euro per il 2018 – all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accessi presso la Banca nazionale del lavoro Spa. In proposito, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle somme previste a copertura.

Evidenzia che l'articolo 14, comma 3-*bis*, prevede all'onere, pari a 2 milioni di euro per il 2019, derivante dalla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un fondo da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera *d*), della legge n. 205 del 2017.

In proposito rammenta che tale ultima disposizione ha assegnato 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019, 14 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021 e 19 milioni di euro per il 2022 per fronteggiare gli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di un insieme di attività collegate alla transizione verso la tecnologia 5G. In tale quadro, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra richiamate risorse non sia suscettibile di pregiudicare il perseguimento delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi della citata autorizzazione legislativa di spesa.

Segnala che l'articolo 15-*bis*, comma 2, provvede agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, pari ad euro 1.968.980 per il 2019 e ad euro 2.002.776 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017. Rammenta che il citato Fondo (capitolo 1773 dello stato di previsione del Ministero della giustizia) reca una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e risulta destinato all'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge di delega n. 103 del 2017. In tale contesto, ritiene necessario garantire che il Fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino comunque sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della citata legge riforma.

Evidenzia che l'articolo 40-*bis* prevede all'onere derivante dallo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2018 destinato ad interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che tale Fondo (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il 2018 pari a circa 370 milioni di euro, successivamente integrato, con la legge di assestamento per il medesimo esercizio finanziario, di ulteriori 300 milioni di euro. Segnala inoltre che, sulla base di una interrogazione effettuata in data 23 ottobre 2018 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risultano disponibili per il corrente anno euro 250.607.000.

Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia suscettibile di compromettere la rea-

lizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala inoltre che l'articolo 42-*bis*, comma 2, autorizza la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per la progettazione di scuole innovative e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, che prevede, a decorrere dal 2018, uno stanziamento pari a 9 milioni di euro annui. Ricorda che tale autorizzazione di spesa è destinata a corrispondere all'INAIL canoni di locazione a fronte della realizzazione di un programma di impiego dei fondi disponibili dello stesso istituto da destinare alle scuole innovative. Tutto ciò considerato, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate a copertura derivino da presumibili economie di spesa che si realizzeranno sulla citata autorizzazione di spesa per gli anni 2019-2020 a causa, ad esempio, di ritardi nella realizzazione del programma di investimenti. Infatti, in caso contrario, l'utilizzo delle citate risorse per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento risulterebbe suscettibile di determinare, indirettamente, nuovi o maggiori oneri a carico dell'INAIL.

Segnala infine che l'articolo 42-*bis*, comma 3, autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 per la progettazione di nuovi poli per l'infanzia e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, che prevede, a decorrere dall'anno 2018, lo stanziamento di 4,5 milioni di euro annui per il pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL a fronte della realizzazione di un programma di impiego dei fondi disponibili dello stesso istituto da destinare alla costruzione di poli innovativi per l'infanzia a gestione pubblica. In proposito esprime considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione all'articolo 42-*bis*, comma 2.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*) e una tabella riassuntiva elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante i chiarimenti trasmessi dalle varie amministrazioni interessate in relazione alle richieste formulate dal relatore (*vedi allegato 2*). Si riserva di presentare gli ulteriori chiarimenti in merito al testo del provvedimento risultante dalle modificazioni apportate dalle Commissioni.

Luigi MARATTIN (PD), sottolineando che i chiarimenti forniti dal Governo sono ormai superati, in quanto il testo del provvedimento è stato modificato durante l'esame in sede referente, visto l'ulteriore rinvio della risposta alla richiesta di chiarimenti sul testo modificato, chiede che sia fissato un termine preciso entro cui il Governo fornisca le informazioni richieste.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala che il ritardo del Governo nel fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio sui provvedimenti in esame è ormai diventato ricorrente. Chiede, quindi, che il presidente solleciti il Governo affinché sia permesso il corretto svolgimento dei lavori parlamentari. Nel sottolineare che i lavori della Commissione sono sempre stati caratterizzati da correttezza reciproca tra maggioranza e opposizioni, auspica che il Governo si rapporti in modo più rispettoso con le Commissioni parlamentari.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel confermare il comportamento esemplare dei componenti della Commissione bilancio, sollecita il Governo a presentare al più presto i chiarimenti richiesti, sottolineando che la presidenza svolge una costante opera di sollecitazione nei confronti del Governo affinché sia consentito il corretto svolgimento dei lavori parlamentari, come già accaduto in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018. Chiede, pertanto, al rappresentante del

Governo che i chiarimenti richiesti dal relatore siano forniti entro la giornata di oggi. Se così non fosse, la Commissione non potrebbe esprimere il parere domani mattina, in tempo per permettere la prevista discussione del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le informazioni in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore saranno trasmesse entro le ore 19 della giornata odierna.

Luigi MARATTIN (PD) chiede che se il Governo non dovesse trasmettere le informazioni richieste entro le ore 19 sia rinviata al pomeriggio di domani la seduta già convocata per domani alle ore 9.30.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che il rinvio della seduta di domani sarà valutato in base a quando il Governo trasmetterà le informazioni richieste. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

1280



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

Prot. Nr. 230714/2018
Rif. Prot. Entrata Nr. 0225862/2018

24 OTT. 2018

Al Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio legislativo Economia
Ufficio legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 1209 Disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018,, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze -*Dossier verifica delle quantificazioni*

Si fa riferimento al dossier per la verifica degli effetti finanziari di cui all'atto in oggetto, pervenuto dalla Camera dei deputati in data 17.10.2018.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

ARTICOLO 1

Commissario straordinario per la ricostruzione

Al fine di garantire il funzionamento del Commissario e struttura di supporto, la disposizione autorizza la spesa di 1,5 mln annui, precisando che ai medesimi oneri il Commissario provveda nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale.

In merito alla richiesta del Servizio Bilancio circa gli elementi integrativi che possano consentire una stima delle spese relative al personale della struttura di supporto del Commissario, tenuto conto che non è possibile conoscere a priori le qualifiche e le amministrazioni di provenienza del personale di cui il Commissario intende avvalersi, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal predetto Commissario.

MS

15-1

Il Servizio Bilancio, inoltre, con particolare riguardo al personale della citata struttura di supporto posto in posizione di comando o fuori ruolo, segnala che la disposizione, non prevedendo espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, sarebbe suscettibile di determinare possibili effetti onerosi, sia pure di carattere indiretto.

Al riguardo si fa presente che i segnalati effetti possano ritenersi di trascurabile entità, atteso l'esiguo numero di personale che costituisce la struttura di supporto ed il carattere temporaneo della medesima.

Chiarimenti ulteriori vengono richiesti sugli eventuali profili di onerosità relativi alle attività di carattere tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle quali il Commissario straordinario potrà avvalersi delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico (comma 3).

Al riguardo si segnala che i rapporti con concessionari o con società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico sono di natura facoltativa e regolati con una specifica convenzione che potrà essere stipulata nel limite delle risorse disponibili.

Il Servizio Bilancio, poi, chiede assicurazioni in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse iscritte nei citati fondi non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente.

Al riguardo, si rappresenta che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di dPCM in corso di formalizzazione presso la PCm - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

In merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nonché delle risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto destinate dall'articolo 45, comma 2, per il periodo 2021-2024, al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, il Servizio Bilancio chiede un chiarimento da parte del Governo riguardo al coincidente andamento temporale degli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno quale risultante dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

Al riguardo, si conferma che gli importi scontati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020 in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale contabilizzata sul saldo netto da finanziare in relazione agli importi autorizzati. Di conseguenza la differenza di 60 milioni è imputabile al fatto che in termini di fabbisogno e indebitamento netto è stato contabilizzato il netto ricavo dello stanziamento autorizzato dalla disposizione in esame. Si precisa che la copertura del suddetto intervento non è a valere sulle risorse del Fondo investimenti di cui all'art.1, comma 1072 della legge n.205 del 2017, ma mediante riduzione del medesimo fondo e che i parametri utilizzati per la riduzione del fondo in termini di fabbisogno e indebitamento sono coerenti con quelli utilizzati per valutare l'impatto del predetto fondo sui saldi di finanza pubblica.

Si rappresenta che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di dPCM in corso di formalizzazione presso la PCm - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

ARTICOLO 2

Personale degli enti territoriali

Con riferimento ai commi 1 e 2 il Servizio Bilancio osserva che andrebbe confermato che, per effetto delle assunzioni in questione, non possa comunque determinarsi un obbligo di stabilizzazione del personale interessato, con conseguenti oneri di carattere permanente, sulla base dei limiti temporali massimi previsti dalla vigente normativa. Inoltre viene chiesta una conferma sulla complessiva congruità delle risorse a fronte dell'insieme degli interventi da finanziare.

Al riguardo, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale (circostanza confermata dall'utilizzo delle risorse del FEN), si ritiene che dalla disposizione non deriva alcun obbligo di stabilizzazione; si rinvia in ogni caso anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Inoltre, allo stato si conferma la congruità delle risorse per gli interventi da finanziare, pur rappresentando che trattandosi di situazioni emergenziali, il fabbisogno finanziario è oggetto di verifica periodica con le conseguenti determinazioni.

Con riferimento al comma 4, viene evidenziato che gli effetti dell'incremento della contabilità speciale con corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali non trovano riscontro nel prospetto riepilogativo. In proposito appaiono utili indicazioni per verificare la compatibilità delle variazioni disposte per quanto attiene al profilo di cassa.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 2, comma 4 del decreto legge in esame dispone l'integrazione della contabilità speciale mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Di conseguenza non essendo prevista la riduzione della dotazione del predetto fondo la misura non è rappresentata nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Inoltre, il Servizio Bilancio ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

Al riguardo, si conferma la presenza delle necessarie disponibilità sul Fondo e l'assenza di pregiudizio rispetto ad altri interventi a valere sul Fondo.

ARTICOLO 3

Misure in materia fiscale

Il servizio Bilancio evidenzia che la RT, in relazione ai commi 1 e 5, indica la quantificazione effettuata sulla base di dati dell'Agenzia delle entrate, senza esplicitare le ipotesi sottostanti che risultano necessarie per effettuare una verifica della stessa.

In relazione al comma 4, la RT ritiene che l'esenzione disposta "a far data dal 14 agosto 2018" rappresenti una rinuncia a maggior gettito. Al riguardo, viene osservato che non è previsto un termine finale del periodo di esenzione, né una condizione al verificarsi della quale, l'immobile sarà nuovamente sottoposto a tassazione.

In merito ai chiarimenti richiesti si rinvia al Dipartimento delle finanze.

ARTICOLO 4**Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento**

Il Servizio Bilancio chiede informazioni sulla disponibilità della contabilità speciale, tenendo conto del complesso degli interventi da finanziare, in base al provvedimento in esame.

Al riguardo, si rappresenta che stante la formulazione della disposizione, sarà il Commissario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, quantificare il contributo da riconoscere alle imprese danneggiate, in base ai soggetti aventi diritto. Si conferma in ogni caso la disponibilità delle risorse finalizzate dall'articolo 4 nell'ambito delle risorse destinate all'emergenza.

ARTICOLO 5**Trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità**

Il Servizio Bilancio chiede assicurazione che la riduzione, nella misura di 23 milioni di euro, dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativo all'anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.

Sul punto, si rinvia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

In merito ai chiarimenti richiesti sulla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzato nella città metropolitana di Genova per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti il crollo del viadotto autostradale, mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'art.1, comma 1072 della legge n.205 del 2017, *Si rappresenta che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di dPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.*

Inoltre, vengono richiesti chiarimenti in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per l'anno 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto ai 20 milioni di euro occorrenti per l'anno 2019.

Al riguardo si confermano le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza al rinnovo del parco mezzi pubblici utilizzati nel Comune di Genova.

ARTICOLO 6

Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova

Il Servizio Bilancio, in merito al comma 1, evidenzia che la norma prevede un'autorizzazione di spesa limitata allo stanziamento disposto.

In merito all'impatto stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il prospetto riepilogativo espone importi, per i tre anni, di ammontare equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare. In proposito vengono richiesti chiarimenti, tenuto conto che, trattandosi di spesa in conto capitale, l'impatto sui saldi di cassa, pur considerando il carattere di urgenza degli interventi, dovrebbe risultare più diluito nel tempo.

In proposito si confermano gli impatti contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, tenuto conto del carattere di urgenza della misura e dei poteri, anche di natura espropriativa, riconosciuti dalla norma al Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti per l'immediata esecuzione degli interventi.

In relazione alla copertura dell'onere derivante dalla progettazione e realizzazione di infrastrutture per esigenze logistiche ed operative in ambito portuale della città di Genova per 8 milioni di euro nel 2018, 15 milioni nel 2019 e 7 milioni nel 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'art.1, comma 1072 della legge n.205 del 2017, *si rappresenta che la copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di dPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.*

Inoltre, il Servizio bilancio ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti

Al riguardo si confermano le valutazioni circa gli impatti sul fabbisogno e indebitamento netto posta la natura dell'onere e la necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione

di infrastrutture ad alta automazione di sistemi informatici per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della città di Genova.

ARTICOLO 8

Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento

Vengono richiesti elementi informativi in merito alle modalità attuative delle misure fiscali previste dall'art. 8 e agli effetti ad esse connessi al fine di verificare che le stesse siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto del limite di spesa previsto.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze.

ARTICOLO 9

Riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale

La Commissione chiede chiarimenti in merito ai criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo – diretti ad attribuire, per gli anni 2018 e 2019, una somma più consistente ai porti ricadenti nell'Autorità portuale ligure occidentale.

In particolare, si chiede se la proposta sia sostenibile per i rimanenti porti, ai quali verrebbe riconosciuta una quota di risorse inferiore a quella attesa, tenuto anche conto che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (28 settembre 2018) gli altri porti potrebbero aver già utilizzato e/o impegnato le risorse attese sulla base ai criteri previgenti.

Sul punto si fa presente che la misura a favore dell'Autorità del Mar Ligure occidentale ha una funzione compensativa/solidaristica dei danni derivanti dall'evento e comunque di durata limitata e, in ogni caso, il riparto annuale avviene sempre su somme non certe e quindi i futuri proventi non dovrebbero essere stati utilizzati per assumere impegni finanziari a valere su tali risorse. In ogni caso, essendo state stanziati ingenti risorse per gli investimenti, si rinvia al MIT la verifica sulla eventuale finalizzazione di tali risorse alla programmazione degli interventi infrastrutturali delle autorità portuali.

ARTICOLO 12

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

La Commissione chiede chiarimenti in merito alla dotazione organica del personale della nuova Agenzia. In particolare viene evidenziato che in merito all'assegnazione di 122 unità di personale, di

cui al comma 12, la relazione tecnica non definisce in modo esaustivo le modalità e le procedure di tale assegnazione, posto che la disciplina dell'assegnazione in mobilità da altre amministrazioni, richiamata dal comma 14, trova testualmente applicazione soltanto per un numero di 61 unità.

Inoltre, relativamente al complesso del personale dell'Agenzia, la Commissione, in osservanza di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, richiede un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla composizione del personale della nuova Agenzia di cui all'articolo 12, si fa presente quanto segue.

Il contingente massimo complessivo della dotazione organica individuato al comma 9, lettera b) pari a 434 unità, risulta così composto:

- 1. 117 unità trasferite dall'ANSF come riferito dal Ministero delle infrastrutture (oneri coperti ai sensi del comma 2)*
- 2. 20 unità già autorizzate all'assunzione dalla legge per l'ANSF (oneri già coperti dall'articolo 15-ter, comma 3, del d.l. 148/2017)*
- 3. 61 unità in comando per la fase di prima attuazione previste dal comma 14 (oneri a carico delle amministrazioni di provenienza)*
- 4. 236 unità da assumere ai sensi del comma 15 (156 nel 2019 -di cui 2 direttori generali - e 80 nel 2020)*

Tenuto conto che gli oneri relativi alle unità di cui ai punti 1, 2 e 3 sono già coperti, il provvedimento attualmente prevede la copertura finanziaria per le sole 236 unità da assumere di cui al punto 4, come chiarito anche nell'ambito della relazione tecnica.

Sulla base della situazione sopra illustrata, il contingente aggiuntivo da adibire alle funzioni in materia di infrastrutture stradali a autostradali di cui al comma 12, è stato individuato in modo residuale, sottraendo dalla dotazione organica massima complessiva pari a 434 unità, stabilita dal comma 9, lettera b), le due unità di livello dirigenziale generale e la dotazione organica complessiva dell'ANSF, pari a 302 unità (di cui 27 dirigenti, 52 unità appartenenti all'area professionale, 147 all'area tecnica e 76 unità all'area amministrativa), come da ultimo modificata con la Delibera dell'ANSF n. 3 del 20 luglio 2018.

Tale contingente aggiuntivo, pari a complessive 130 unità, sarà costituito oltre che dalle 61 unità previste al comma 14, anche da quota parte delle assunzioni autorizzate con le previsioni di cui al comma 15.

Quanto alla richiesta di un quadro analitico relativo alle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari, si fa presente che le retribuzioni del comparto ENAC previsto per il personale dell'ANSFISA non sono soggette ad automatismi retributivi, fatto salvo quanto potrà essere successivamente stabilito da futuri contratti o interventi normativi.

ARTICOLO 13

Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche

La Commissione chiede chiarimenti indicazioni sui dati e sulle ipotesi sottostanti la determinazione dell'autorizzazione di spesa prevista, anche con riguardo agli adeguamenti tecnici e alle risorse umane necessari (ciò anche in considerazione del fatto che l'inserimento dei dati dovrà essere completato entro il 30 aprile 2019).

La norma istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche.

In merito agli ulteriori elementi richiesti dal Servizio bilancio circa le risorse umane necessarie allo svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione del predetto archivio, nel far presente che al funzionamento dello stesso provvede il Dicastero con le risorse umane disponibili a legislazione vigente, si rinvia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 14

Monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali

La commissione chiede vari chiarimenti. In particolare:

- relativamente ai commi da 1 a 3, che prevedono la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture stradali e autostradali, pur rilevando che l'onere è ricondotto ad un limite massimo di spesa, attesa la finalità dello stanziamento appare necessario che siano indicati gli elementi che concorrono a determinare il predetto onere al fine di verificarne la congruità rispetto agli interventi da finanziare. Inoltre, pur trattandosi di spesa in conto capitale, è previsto un identico impatto sui diversi

saldi di finanza pubblica. Anche a tal proposito appare utile acquisire un chiarimento, anche in considerazione dell'incidenza differenziata sui diversi saldi di finanza pubblica imputata invece dalla legge istitutiva (legge di bilancio 2018) alle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, utilizzate a copertura.

Si osserva ancora che la RT prevede un ulteriore onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, finalizzato all'evoluzione del sistema nel tempo, non previsto dal testo e dal prospetto riepilogativo.

- Con riferimento al comma 4, che prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, si rileva che la disposizione si configura come un'autorizzazione di spesa, limitata agli stanziamenti di 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 previsti dalla norma. Il relativo impatto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento risulta suddiviso in 3 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per il 2020 e 12 milioni per il 2021. Sarebbe utile acquisire gli elementi alla base della modulazione temporale prevista e l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo.
- Con riferimento al comma 5 appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente, e alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In relazione alla copertura dell'onere derivante dal finanziamento del sistema di monitoraggio dinamico delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità al passaggio di mezzi pesanti per 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti di cui all'art.1, comma 1072 della legge n.205 del 2017, , Si rappresenta che tale copertura è intervenuta in un momento precedente alla ripartizione del Fondo - poi successivamente ripartito con uno schema di dPCM in corso di formalizzazione presso la PCM - senza conseguentemente compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

ARTICOLO 15

Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La Commissione chiede chiarimenti sulle modalità di copertura dell'onere delle assunzioni di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In relazione alla copertura, per 6,660 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2), si fa presente che dette entrate, nell'esercizio finanziario 2018, non risultano stabilizzate ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis della legge 196/2009. Inoltre, le predette entrate sono state già utilizzate a copertura (in quota parte) e con le medesime modalità nella legge di bilancio 2018, per precedenti assunzioni del Ministero. Sulla base dell'andamento storico delle entrate si può ragionevolmente ritenere che sussisteranno sufficienti risorse finanziarie per coprire i predetti oneri di personale (acquisendo le entrate all'erario) e preservando comunque un'ulteriore quota di entrate in grado di coprire le spese determinate dall'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE (stimata da parte del MIT in circa 9/10 milioni di euro) nonché le assunzioni disposte dalla legge di bilancio 2018.

Con riferimento alla copertura per 597.000 euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, si fa presente che le predette entrate risultano prudenzialmente stabilizzate per una quota inferiore a quanto affluisce annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Pertanto sussistono margini tali da garantire la copertura del provvedimento.

ARTICOLO 16

Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale

In relazione alla rimodulazione degli stanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione al 2018 e al 2019 degli importi di 50 milioni di euro e di 142 milioni di euro, in origine allocati sulle annualità dal 2022 al 2025, per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25, il Servizio Bilancio chiede conferma che l'utilizzo delle risorse del FSC per gli esercizi 2018 e 2019 non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, si conferma che tenuto in generale, dell'andamento della spesa sul FSC, la rimodulazione in questione non comporta criticità per la realizzazione degli interventi programmati.

ARTICOLO 17

Commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

Tenuto conto che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, si rinvia alle considerazioni sul citato articolo.

ARTICOLO 18

Funzioni del Commissario straordinario

Circa la convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., il servizio bilancio chiede indicazioni circa i prevedibili costi anche la fine di verificare la congruità delle risorse utilizzate in relazione al complesso degli interventi che sulle stesse gravano.

Al riguardo si rappresenta che la facoltà contrattuale posta in capo al Commissario potrà essere esercitata in relazione alle esigenze che potranno determinare la necessità di ricorrere alla convenzione de quo, valutate dallo stesso Commissario, tenendo conto delle risorse disponibili sulla c.s. in relazione anche alle altre attività e interventi previste dal decreto.

ARTICOLO 19

Contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia

La Commissione segnala preliminarmente che la RT non fornisce un quadro complessivo delle risorse che risulteranno disponibili sulla contabilità speciale e che sulla stessa potranno affluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma. Segnala, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 36 pongono a carico di tale contabilità una serie di misure ed interventi: per alcuni di questi è espressamente indicato un limite massimo di spesa, mentre per altri, anche se configurati come di carattere obbligatorio, è previsto il mero rinvio al limite costituito dalle disponibilità esistenti sulla contabilità.

Pertanto, chiede un quadro complessivo degli impegni di spesa derivanti dal provvedimento e un ordine di corrispondenza con le disponibilità presenti sulla contabilità o che si prevede possano affluirvi.

Infine considerato che la maggior parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del Capo III del provvedimento sono a carico della contabilità speciale, la Commissione chiede rassicurazione circa

il fatto che l'utilizzo delle risorse in essa confluite non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che alcune voci di spesa previste non sono di natura obbligatoria e pertanto potranno realizzarsi solo in relazione all'effettiva disponibilità di risorse non programmate formalmente e non impegnate sulla contabilità speciale del Commissario. Peraltro in relazione ai contributi, si segnala che comunque gli stessi trovano un limite nelle disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale.

In ogni caso, circa le spese relative in particolare alla ricostruzione privata, pubblica, beni mobili, e immediata riparazione, si evidenzia che con l'ordinanza 476 del 2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017", il Commissario delegato per l'emergenza è stato nominato responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla regione. In proposito si segnala che proprio l'art. 18 comma 1 lett. a) prevede che il Commissario straordinario opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e il Commissario delegato.

Ciò posto, la quantificazione degli oneri sopra evidenziati, potrà essere definita in un quadro complessivo di fabbisogno, solo a seguito della citata ricognizione dei danni ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. e) del d.lgs. 1 del 2018.

Infine si conferma che l'utilizzo delle risorse confluite nella contabilità speciale non pregiudica gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

ARTICOLI 20-24

Contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia

In aggiunta alle richieste di chiarimenti relative alla contabilità speciale, la Commissione, con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi di cui all'articolo 24, chiede elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di sostenere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già esistenti.

Con riferimento alla necessità di disporre di elementi volti a definire l'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo art. 19, si rinvia a quanto segnalato sullo stesso articolo 19.

Circa poi le amministrazioni coinvolte nello svolgimento degli adempimenti connessi alla concessione dei contributi, si conferma che tali attività andranno svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 25

Procedure di condono

La Commissione chiede conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente definire, nei limiti temporali fissati dalla norma, le procedure di condono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, trattandosi di attività istituzionali, si conferma la possibilità di svolgere tali procedure con le risorse disponibili.

ARTICOLO 26

Ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017

La Commissione, con particolare riferimento agli edifici pubblici, chiede chiarimenti in merito a quali risorse siano utilizzate, in relazione alle diverse categorie di interventi indicate, atteso che la norma in esame prevede esclusivamente una contribuzione.

Tenuto conto del complesso delle misure poste a carico della medesima contabilità, vengono richieste precisazioni in merito alla disponibilità delle risorse in questione in relazione all'insieme di interventi da finanziare a valere sulle medesime somme.

Con riferimento alla necessità di disporre di elementi volti a definire l'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo art. 19, si rinvia a quanto segnalato sullo stesso articolo 19.

ARTICOLO 28

Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati

Con riferimento alla necessità di disporre di elementi volti a definire l'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo art. 19, si rinvia a quanto segnalato sullo stesso articolo 19.

ARTICOLO 29**Legalità e trasparenza**

La Commissione chiede che il Governo confermi che le Amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere alle attività indicate dalla norma in esame, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione previgente.

Il Servizio Bilancio chiede inoltre conferma che la Struttura di missione, istituita nell'ambito del Ministero dell'Interno, prevista dall'articolo 30 del DL n.189/2016, di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione dei Comuni di Ischia si avvale, possa provvedere ai previsti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel rinviare agli elementi che potranno essere forniti dal Ministero dell'Interno, si conferma che la Struttura di missione e l'Anagrafe anticorruzione di cui all'art. 30 del DL n. 186/2016 possano porre in essere le proprie attività nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 30**Contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata**

La Commissione, pur rilevando che gli oneri connessi agli interventi previsti dalla norma in esame sono espressamente indicati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del provvedimento in oggetto, evidenzia la necessità di acquisire una stima, anche di massima, dell'ammontare di spesa previsto per gli interventi in esame. Ciò anche in considerazione del complesso delle spese che il provvedimento pone a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19 e della necessità di verificare la capienza di tali risorse rispetto al complesso degli interventi da finanziare.

Al riguardo si segnala che la quantificazione puntuale potrà essere definita, in un quadro complessivo di fabbisogno, solo a seguito della citata ricognizione dei danni. In ogni caso, i contributi non potranno che essere erogati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Si rinvia a quanto segnalato sullo stesso articolo 19.

ARTICOLO 31**Struttura del Commissario straordinario**

La Commissione evidenzia che la RT non esplicita gli elementi sottostanti la quantificazione. A tali oneri andrebbero sommati quelli, non espressamente quantificati, relativi alle spese per il personale pubblico in assegnazione temporanea presso la struttura commissariale, nonché gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connesse agli spostamenti degli esperti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia. Vengono in merito richiesti ulteriori elementi informativi al Governo. Inoltre, rileva che l'alimentazione della struttura di cui al comma 2 con personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, viene disposta senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente.

In merito agli elementi richiesti dal Servizio Bilancio circa gli oneri derivanti dalla Struttura commissariale di cui all'articolo in esame, valgono le medesime considerazioni già rappresentate circa le analoghe richieste concernenti la struttura di cui all'articolo 1.

In merito alla richiesta del Servizio Bilancio circa gli elementi integrativi che possano consentire una stima delle spese relative al personale della struttura di supporto del Commissario, tenuto conto che non è possibile conoscere a priori le qualifiche e le amministrazioni di provenienza del personale di cui il Commissario intende avvalersi, si rinvia agli elementi che potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal predetto Commissario.

ARTICOLO 32**Proroghe e sospensione di termini (sisma agosto 2017 nell'isola di Ischia)**

In merito alla stima degli oneri indicati dalla relazione tecnica, vengono richiesti chiarimenti circa gli importi indicati in relazione al comma 4, tenuto conto che gli stessi, riferiti al differimento delle rate in scadenza nel 2020, risultano ridotti rispetto a quelli indicati dalla legge di bilancio 2018.

In ordine a tale richiesta, si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Per quanto concerne il comma 6, la Commissione, pur tenendo conto della natura facoltativa delle assunzioni ivi previste e dei limiti di spesa indicati, ritiene opportuno acquisire un chiarimento

diretto ad escludere la possibilità che i contratti a tempo determinato possano, in virtù delle proroghe previste, determinare effetti di stabilizzazione del personale in questione.

Al riguardo, trattandosi di personale destinato a soddisfare le esigenze determinate dalla situazione emergenziale si ritiene che dalla disposizione non deriva alcun obbligo di stabilizzazione; si rinvia in ogni caso anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

ARTICOLO 33

Sospensione del pagamento del canone RAI

La Commissione, in relazione alla ripresa di gettito prevista per gli anni 2020 e 2021, chiede informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che l'effetto sui due anni (pari a 2,7 mln), descritto nella RT e, limitatamente all'anno 2021, riportato nel prospetto riepilogativo, eccede la perdita di gettito complessiva prevista per il periodo 2018-2020 (pari a 1,9 mln).

Al riguardo si fa presente che la relazione tecnica contiene un refuso e che le maggiori entrate attese per l'anno 2021 e 2022 sono pari 0,95 milioni di euro per ciascun anno.

Infine, evidenzia che per il 2018 è quantificata una perdita di gettito di 0,1 milioni, inferiore a quella risultante dall'applicazione ad un trimestre della riduzione di gettito prevista su base annua. Al riguardo la Commissione chiede conferma che tale effetto sia ascrivibile al fatto che la riscossione nel corso dell'anno, avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture elettriche da gennaio a ottobre.

In proposito, si rinvia al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 34

Sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria

In merito alla stima dell'onere, per i comuni di Casamicciola e Forio, la Commissione ritiene opportuno acquisire puntuali elementi di valutazione, con riguardo in particolare alle basi imponibili interessate, al fine di verificare la correttezza della procedura di stima seguita.

Al riguardo si rinvia al Ministero del lavoro e al Dipartimento delle Finanze.

Viene inoltre segnalato che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la relazione tecnica non evidenziano gli effetti di recupero del gettito contributivo per gli esercizi successivi alla scadenza del *periodo di sospensione*.

Al riguardo facendo presente che si tratta di maggiori entrate dal 2021, si rinvia al Ministero del lavoro.

ARTICOLO 35

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

La Commissione chiede:

- ✓ se sia stata considerata anche la perdita di gettito relativa alle imposte locali;
- ✓ le modalità di versamento delle entrate ai fini delle previsioni di bilancio;
- ✓ l'effetto relativo all'annualità 2018 considerando che sulla base del dato fornito (2 milioni) lo slittamento di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) dovrebbe comportare una minore entrata pari a 0,5 milioni;
- ✓ la modulazione temporale degli effetti di maggior gettito ascrivibili al venir meno della sospensione tenuto conto che l'effetto di maggiore entrata indicato dal prospetto riepilogativo riguarda soltanto un incremento di gettito per 2,6 milioni nel 2021 a fronte di mancati versamenti per 4,3 milioni nel periodo 2018-2020.

Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze.

ARTICOLO 37

Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione

La norma, al fine di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, prevede che la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente.

Al riguardo, la Commissione richiede conferma sul fatto che le attività del Commissario per le finalità in esame possano essere realizzate nel quadro delle risorse già previste in base alla legislazione previgente.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri maggiori rispetto alle attuali previsioni, prevedendo anzi la possibilità di considerare definitive alcune strutture temporanee e limitando quindi le esigenze finanziarie per la delocalizzazione.

ARTICOLO 38**Rimodulazione delle funzioni commissariali**

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre chiede rassicurazioni circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della predetta contabilità speciale non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Al riguardo i necessari approfondimenti sulla disponibilità delle risorse attualmente non finalizzate devono essere forniti dal Commissario per la ricostruzione. La norma pone a carico della c.s. il compenso del Commissario e si ritiene che tale onere sia compatibile con le risorse finalizzate al funzionamento della strutture. Si fa presente, in ogni caso, che la c.s. n.6035 intestata al commissario straordinario presenta un ammontare di risorse pari a euro 1.035.407.978,85.

ARTICOLO 40**Cabina di regia Strategia Italia**

La Commissione richiede conferma circa l'effettiva possibilità per il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Analoghe conferme vengono richieste in merito agli eventuali rimborsi spese non espressamente esclusi dalle disposizioni in esame.

Si chiede conferma che il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, deputato dalla disposizione in esame ad assicurare l'attività di supporto tecnico, istruttorio ed organizzativo alla Cabina di regia Strategia Italia, sia in grado di assicurare la predetta attività mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel confermare quanto asserito in relazione tecnica circa la neutralità della disposizione, si fa rinvio, per ulteriori elementi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 41**Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione**

La Commissione pur non avendo osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, richiede opportuna una conferma della conformità dello stesso all'ordinamento europeo.

Si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri/ Dipartimento delle politiche europee per la verifica della compatibilità con la normativa europea.

ARTICOLO 42**Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici**

Al riguardo, la Commissione chiede conferma da parte del Governo circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi indicati nella norma.

Si conferma che il profilo temporale dell'utilizzo è coerente con la precedente destinazione delle risorse: peraltro si sottolinea che, proprio a tal fine, la norma stabilisce che l'attribuzione delle risorse debba avvenire entro il 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 43**Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati**

La Commissione, ai fini della verifica dell'onere (stimato pari a 30 mln per il 2018 e 10 mln per il 2019 in termini di fabbisogno), richiede precisazioni in merito ai dati e la procedura di calcolo utilizzati nella RT, alla platea dei beneficiari considerata ai fini della stima.

E in relazione al comma 2, al fine di poter suffragare l'ipotesi di invarianza, richiede ulteriori informazioni in merito alla natura dei crediti in esame, ai soggetti creditori, nonché ai valori recupero tuttora attesi.

Al riguardo, nel confermare quanto contenuto in RT, si rinvia agli ulteriori elementi che potranno essere forniti dal MISE.

Il Ragioniere Generale dello Stato



15-20

ALLEGATO 2

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209-A Governo.

TABELLA RIASSUNTIVA ELABORATA DALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

OSSERVAZIONI DOSSIER	ELEMENTI DI RISPOSTA
<p>Art. 1 Commissario straordinario per la ricostruzione</p> <p><u>PROFILI DI QUANTIFICAZIONE</u> <u>Commi da 1 a 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Andrebbe chiarito se, anche in caso di ulteriori disponibilità a valere sulla contabilità speciale, l'importo di 1,5 mln annuo per il triennio costituisca comunque il limite massimo per le spese di cui ai commi 2 e 4 (Rinvio a PCM e a Commissario); ○ Ove risulti confermata tale impostazione, andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti l'indicazione del predetto importo annuo, al fine di verificarne la congruità in rapporto alle finalità di spesa previste, che assumono caratteri di spesa obbligatoria; ○ Si rileva altresì che l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, potrebbe legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con possibili effetti onerosi, non 	<p>Art. 1 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

<p>considerati dalla relazione tecnica. Sul punto appare opportuno un chiarimento del Governo.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Andrebbe chiarito se l'avvalimento delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico da parte del Commissario determini oneri per la struttura commissariale o i soggetti di cui quest'ultima potrà avvalersi, ove compresi nel perimetro della p.a. <p>Commi 5 e 6:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Resta indeterminata, alla luce delle indicazioni fornite dal testo e dalla RT, sia la spesa complessiva, connessa al ripristino del sistema viario di collegamento e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sia il corrispondente versamento a carico del concessionario, che il Commissario straordinario dovrà definire nel termine di 30 giorni, sia pur in via provvisoria. Stante l'assenza di tali indicazioni, non appaiono evidenti gli elementi sottostanti la definizione della spesa pluriennale (stabilita in 30 milioni annui per dodici anni, per un totale complessivo di 360 milioni di euro), autorizzata dal comma 6 a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione in caso di omesso versamento nei termini da parte del concessionario. Premessa la necessità di un chiarimento in proposito, al fine di verificare la congruità, anche in linea di massima, della spesa autorizzata, si osserva che, a fronte di quest'ultima, gli importi scontati nel prospetto riepilogativo ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020 e	
--	--

<p>indicati, rispettivamente in 40, 180 e 80 mln (per un totale complessivo di 300 mln)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ciò posto, non appare contabilizzata nel prospetto riepilogativo la differenza, per 60 milioni, tra la spesa complessiva in termini di saldo netto da finanziare (360 milioni) e quella scontata sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (300 mln nel triennio), presumibilmente imputabile agli interessi. In proposito appare opportuno un chiarimento. ○ Appare necessario che siano esplicitati i parametri utilizzati per stimare l'impatto della riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese in termini di indebitamento netto e di fabbisogno. <p>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse iscritte nei citati fondi non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente; ○ in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nonché delle risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto destinate dall'articolo 45, comma 2, per il periodo 2021-2024, al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, appare necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo al coincidente andamento temporale degli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno quale risultante dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica. 	
<p>Art. 2 Personale degli enti territoriali</p>	<p>Art. 2 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

<p><u>PROFILI DI QUANTIFICAZIONE:</u></p> <p><u>Commi 1-2:</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Andrebbe confermato che, per effetto delle assunzioni, non possa comunque determinarsi un obbligo di stabilizzazione del personale interessato, con conseguenti oneri di carattere permanente, sulla base dei limiti temporali massimi previsti dalla vigente normativa;○ Andrebbero fornite indicazioni riguardo alla complessiva congruità delle risorse della contabilità speciale a fronte dell'insieme degli interventi da finanziare, nonché indicazioni circa la compatibilità con il profilo di cassa scontato in relazione alle medesime risorse. <p>Comma 4:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Si rileva che gli effetti dell'incremento della contabilità speciale con corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali non trovano riscontro nel prospetto riepilogativo. In proposito appaiono utili indicazioni per verificare la compatibilità delle variazioni disposte per quanto attiene al profilo di cassa. <p><u>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.	
<p>Art. 3 Misure in materia fiscale</p>	

<p><u>Commi 1 e 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La relazione tecnica fornisce il risultato della quantificazione effettuata sulla base di dati dell'Agenzia delle entrate senza, peraltro, esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione, che risultano necessari per effettuare una verifica della stessa. <p>Comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La quota di minori entrate da ruoli relative a tributi non erariali – indicate dalla relazione tecnica in misura pari a 0,05 milioni nel 2018 e a 0,14 milioni nel 2019 e riferite anche a tributi non erariali – non risulta scontata nel prospetto riepilogativo. In proposito, andrebbero forniti chiarimenti tenuto conto che gli enti creditori interessati potrebbero chiedere una compensazione delle minori entrate realizzate per effetto della disposizione in esame; ○ Andrebbero altresì evidenziate le ragioni della mancata iscrizione, nel prospetto riepilogativo, di riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare con riferimento al medesimo comma 5. <p><u>Comma 4:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La RT ritiene che l'esenzione disposta "a far data dal 14 agosto 2018" rappresenti una rinuncia a maggior gettito. In proposito, si osserva che non è previsto un termine finale del periodo di esenzione, né una 	<p><u>Commi 1 e 5:</u></p> <p>per l'esenzione dalle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono stati utilizzati i dati dichiarativi - di cui il Dipartimento delle Finanze dispone - dei soggetti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi. Pertanto la stima della perdita di gettito ai fini delle imposte dirette è stata effettuata considerando i redditi dei fabbricati dichiarati da tali soggetti.</p> <p>Per ciò che riguarda l'esenzione IMU/TASI, sulla base delle ordinanze sindacali di sgombero l'Agenzia delle Entrate ha fornito i puntuali dati catastali utili a calcolare la base imponibile ai fini IMU/TASI. La stima è stata quindi effettuata dal Dipartimento delle Finanze considerando le aliquote deliberate dal comune e le esenzioni vigenti, in particolare quella per l'abitazione principale.</p> <p>Comma 5: si evidenzia che la quantificazione è stata effettuata considerando tutti i debiti non ancora riscossi affidati all'agente della riscossione e riferiti alla platea di contribuenti interessata dalle ordinanze sindacali di sgombero, complessivamente pari a oltre 30 milioni di euro, distinti per anno di iscrizione a ruolo e tipologia di ente creditore.</p> <p>Sulla base della applicazione della curva storica di riscossione, determinata attraverso criteri storico-statistici e applicata in base alla vetustà dei crediti, è stato determinato il flusso di riscossioni atteso fino a tutto il 2019, quantificato in circa 0,59 milioni di euro e ripartito in circa 0,15 milioni di euro nel 2018 e 0,44 milioni di euro nel 2019.</p> <p><u>Comma 4:</u></p> <p>DF- DEF: si conferma l'assenza di effetti finanziari: si tratta infatti di entrate non incluse nei tendenziali di bilancio. L'eventuale effetto negativo sarebbe in</p>
--	--

<p>condizione – connessa al venir meno della situazione di inagibilità – al verificarsi della quale l'immobile sarà nuovamente sottoposto a tassazione. Pur in considerazione dell'esiguità del gettito interessato all'esenzione, riguardo a tale possibile effetto, potenzialmente di carattere permanente, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>ogni caso di importo trascurabile.</p> <p>AG. ENTRATE: si precisa che la mancata previsione di un termine finale – per quanto riguarda l'applicazione dell'esenzione agli immobili dichiarati inagibili – si giustifica in ragione del fatto che l'esenzione ai fini delle imposte sulle successioni, imposte e tasse ipotecarie e catastali e di bollo è legata esclusivamente alla condizione oggettiva dell'immobile (inagibilità), che va verificata al momento in cui risulta integrato il presupposto per l'applicazione delle imposte indirette (ad esempio, alla data di apertura della successione per l'imposta sulle successioni, ancorché la relativa dichiarazione sia presentata successivamente). Pertanto, solo al venir meno della condizione di inagibilità dell'immobile, le imposte indirette saranno dovute secondo il loro regime ordinario.</p> <p>Infine, si fa presente che – sempre in sede di commento al comma 4 dell'art. 3 – la bozza di dossier dà atto che nella "relazione tecnica (...) non risultano scontate in bilancio entrate relative ad imposte di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposte di registro e di bollo in relazione agli immobili demoliti o divenuti inagibili per effetto dell'evento".</p>
<p>Art. 4 Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento</p> <p>La disposizione riconosce un contributo alle imprese danneggiate nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. in proposito andrebbero acquisite indicazioni in merito alla disponibilità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi da finanziare, in base al provvedimento in esame, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale.</p>	<p>Art. 4 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>
<p>Art. 5 Trasporto pubblico locale, autotrasporto</p>	<p>Art. 5 MIT</p>

<p>e viabilità</p> <p>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Appare opportuno che il Governo assicuri che la riduzione, nella misura di 23 milioni di euro, dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativo all'anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate (Rinvio a MIT); ○ Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017. Riguardo a tale modalità di copertura appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per l'anno 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto ai 20 milioni di euro occorrenti per l'anno 2019. 	<p>In merito ai chiarimenti richiesti, si rappresenta che la riduzione di 23 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2019 prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 109/2018 (Genova) sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non incide sul contributo dello Stato per il rinnovo contrattuale del settore del TPL nelle Regioni a statuto speciale in quanto tale riduzione riguarda solamente la quota residuale destinata all'indennità di malattia.</p> <p>Inoltre, in riferimento al comma 2 che provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, si chiarisce che l'utilizzo delle risorse non pregiudica la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.</p> <p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>
<p>Art. 6 Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova</p> <p>COMMA 1: - appare necessario acquisire dati ed</p>	<p>Art. 6 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

elementi relativi all'ammontare dell'onere determinato dalla norma in relazione ai costi da sostenere per la realizzazione degli interventi specificamente previsti;

- In merito all'impatto stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il prospetto riepilogativo espone importi, per i tre anni, di ammontare equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare. In proposito andrebbero acquisiti **chiarimenti**, tenuto conto che, trattandosi di spesa in conto capitale, l'impatto sui saldi di cassa, pur considerando il carattere di urgenza degli interventi, dovrebbe risultare più diluito nel tempo;

- in relazione alla copertura, rinvenuta a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, non appaiono evidenti le ragioni dell'imputazione di effetti di pari importo sui tre saldi: tale criterio non appare infatti coerente con quello utilizzato dalla legge di bilancio 2018, in sede di istituzione del predetto Fondo, e dall'art. 1 del provvedimento in esame, per la contabilizzazione degli effetti di riduzione del medesimo Fondo a copertura dei contributi pluriennali erogati ai sensi del comma 6 del medesimo art. 1;

- appare utile acquisire **conferma** che l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del **Fondo per gli investimenti** e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità

COMMA 2

- Andrebbe acquisita conferma che le disponibilità della contabilità speciale risultino sufficienti alla luce del complesso degli interventi da realizzare a valere sulle stesse.

<p>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fondo investimenti: riguardo a tale modalità di copertura appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. ○ Appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 8 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro per il 2019. 	
<p>Art. 8 Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Andrebbero acquisiti elementi informativi in merito alle modalità attuative della disposizione al fine di verificare che le stesse siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto del limite di spesa previsto. In proposito si evidenzia che, nonostante l'onere sia ricondotto ad un limite di spesa, la relazione tecnica non esplicita gli elementi (platea, redditi medi, ecc.) sottostanti la determinazione di un onere per 20 milioni nel 2018. 	<p>DF-DEF: riguardo il profilo temporale e il rispetto del limite di spesa, la disposizione in esame rinvia all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296/2006: la relativa procedura di attuazione con la presentazione di istanze di accesso, il preventivo riconoscimento dell'importo agevolato con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti, e la fruizione tramite uno specifico codice tributo consente di assicurare il rispetto dei limiti normativi e di spesa previsti per fruire dell'agevolazione in esame.</p>
<p>Art. 9 Riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Andrebbe chiarito se la modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo sia sostenibile per i rimanenti porti ai quali verrebbe riconosciuta una quota di risorse inferiore a quella attesa. Sul punto 	<p>Art. 9 MIT Con riferimento al chiarimento richiesto, si fa presente che le risorse del fondo Iva per il 2018 non sono ancora state ripartite tra le Autorità di sistema portuale non essendo pervenuta da parte del Mef la comunicazione dei dati relativi all'Iva prodotta dai porti rientranti nelle suddette Autorità. Pertanto, la modifica della ripartizione delle somme</p>

<p>appare opportuno acquisire l'avviso del Governo tenuto anche conto che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (28 settembre 2018) gli altri porti potrebbero aver già utilizzato e/o impegnato le risorse attese sulla base ai criteri previgenti e sui quali ora si interviene (in parte rinvio al MIT)</p>	<p>non determina alcun effetto sui bilanci delle AdSP in quanto dette somme, come detto in precedenza, non sono state ripartite dall'amministrazione. Si rappresenta che senza il provvedimento di ripartizione delle somme le AdSP non possono impegnare o utilizzare detti fondi.</p> <p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>								
<p>Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conteggiando l'intero contingente di 122 assegnazioni, l'organico di fatto dell'Agenzia risulterebbe (478 unità, con 46 posizioni dirigenziali) di consistenza eccedente la dotazione organica di diritto (434 unità, con 37 posizioni dirigenziali) individuata dal comma 9, lett. b): in merito alle ragioni di tale disallineamento andrebbe acquisito un chiarimento; ○ Ove, invece, le predette assegnazioni non dovessero risultare interamente computabili ai fini della dotazione organica (in quanto ad esempio, di carattere temporaneo), andrebbero acquisiti elementi informativi di maggior dettaglio in merito alla disciplina applicabile al personale così assegnato, indicando altresì il relativo trattamento economico. ○ Relativamente al complesso del personale dell'Agenzia, sarebbe necessario, in osservanza di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. 	<p>Art. 12 MIT</p> <p>In merito al chiarimento richiesto si fa presente che il personale assegnato all'Agenzia pari a 122 unità, al netto di quello previsto dal comma 14 che verrà selezionato con le modalità disciplinate dal medesimo comma, sarà assunto mediante apposita selezione pubblica.</p> <p>Si evidenzia, altresì, che il disallineamento riscontrato non trova riscontro.</p> <p>Di seguito si riporta la tabella di raccordo.</p> <table border="1" data-bbox="730 1066 1251 1373"> <tr> <td>Planta organica ANSF prevista dalla delibera 3/2018</td> <td>302</td> </tr> <tr> <td>Contingente personale aggiuntivo previsto dal comma 12</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Contingente personale aggiuntivo previsto dal comma 13</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>434</td> </tr> </table> <p>Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 22,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Avendo considerato il 2020 quale anno a regime, si rappresenta che le previsioni per gli anni successivi vengono mantenute costanti e quindi anch'esse pari a 22,3 milioni di euro.</p> <p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>	Planta organica ANSF prevista dalla delibera 3/2018	302	Contingente personale aggiuntivo previsto dal comma 12	130	Contingente personale aggiuntivo previsto dal comma 13	2	TOTALE	434
Planta organica ANSF prevista dalla delibera 3/2018	302								
Contingente personale aggiuntivo previsto dal comma 12	130								
Contingente personale aggiuntivo previsto dal comma 13	2								
TOTALE	434								
<p>Art. 13 Archivio informatico nazionale delle</p>									

<p>opere pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Appare necessario acquisire indicazioni sui dati e sulle ipotesi sottostanti la determinazione dell'autorizzazione di spesa prevista, anche con riguardo agli adeguamenti tecnici e alle risorse umane necessari. Ciò anche in considerazione del fatto che l'inserimento dei dati dovrà essere completato entro il 30 aprile 2019 (Rinvio al MIT) 	
<p>Art. 14 Monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali COMMI 1-3</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Pur rilevando che l'onere è ricondotto ad un limite massimo di spesa, attesa la finalità dello stanziamento - riferito ad interventi necessari per garantire la sicurezza delle infrastrutture - appare necessario che siano indicati gli elementi che concorrono a determinare il predetto onere al fine di verificarne la congruità rispetto agli interventi da finanziare; ○ Inoltre, pur trattandosi di spesa in conto capitale, è previsto un identico impatto sui diversi saldi di finanza pubblica. Anche a tal proposito appare utile acquisire un chiarimento, anche in considerazione dell'incidenza differenziata sui diversi saldi di finanza pubblica imputata invece dalla legge istitutiva (legge di bilancio 2018) alle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, utilizzate a copertura. ○ La RT prevede un ulteriore onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, finalizzato all'evoluzione del sistema nel tempo, non previsto dal testo e dal prospetto riepilogativo. In proposito appare necessario un chiarimento. 	<p>Art. 14 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

COMMA 4

- La disposizione si configura come un'autorizzazione di spesa, limitata agli stanziamenti di 10 min per ciascuno degli anni 2019 e 2020 previsti dalla norma. Il relativo impatto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento risulta suddiviso in 3 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per il 2020 e 12 milioni per il 2021. Sarebbe utile acquisire gli elementi alla base della modulazione temporale prevista.

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

- **Fondo per la tutela del patrimonio culturale** - appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo in parola.
- **Comma 5 - Fondo investimenti:** appare necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente. Inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del predetto Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019.
- La copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 14 del provvedimento in esame non appare

<p>coerente rispetto a quanto rappresentato nella relazione tecnica, dal momento che quest'ultima - con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 14 - prevede altresì una voce di costo pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 finalizzata "all'evoluzione del sistema nel tempo". In tale quadro, appare quindi necessario un'integrazione della copertura finanziaria, individuando a tal fine le risorse necessarie. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.</p>	
<p>Art. 15 Assunzione di personale presso il MIT</p> <p>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le maggiori entrate utilizzate a copertura dalla disposizione in esame dovrebbero essere ricomprese tra quelle "storicizzate" ai sensi del comma 1-bis, dell'articolo 23, della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 (ossia proventi destinati a particolari finalità ed iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il medesimo importo che si prevede di incassare) e in quanto tali non suscettibili di essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri, salvo che non si disponga la corrispondente riduzione degli importi iscritti negli stati di previsioni della spesa. Sul punto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo. 	<p>Art. 15 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>
<p>Art. 16 Competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fondo sviluppo e coesione per le annualità 2021-2025 - appare 	<p>Art. 16 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

<p>opportuno acquisire dal Governo una conferma che l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli esercizi 2018 e 2019 non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.</p>	
<p>Art. 18 Funzioni del Commissario straordinario</p> <ul style="list-style-type: none"> o Convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - la norma pone i relativi oneri a carico della medesima contabilità speciale, senza peraltro indicarne l'ammontare o stabilire un limite massimo di spesa (a differenza di quanto previsto invece per gli interventi di microzonazione di cui al comma 1). In proposito andrebbero acquisite indicazioni circa i prevedibili costi anche la fine di verificare la congruità delle risorse utilizzate in relazione al complesso degli interventi che sulle stesse gravano 	<p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE: all'esito di una preliminare stima dei fabbisogni, le attività per cui la struttura commissariale intende avvalersi di Invitalia sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione del danno e determinazione del fabbisogno finanziario; - Programmazione delle risorse e supporto tecnico operativo per accelerazione interventi; - Coordinamento dei processi di concessione ed erogazione dei contributi; - Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi; - Comunicazione e condivisione dei risultati e degli avanzamenti conseguiti <p>Gli oneri per l'attivazione del supporto di Invitalia saranno stabiliti sulla base di una apposita convenzione e in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria, in particolare di quanto previsto dal Regolamento UE 1303/2013 in tema di assistenza tecnica e di relative modalità di rendicontazione (art. 67 e 68 Reg. UE citato). Di norma, le risorse destinate ad analoghe attività di assistenza e supporto tecnico, sono comprese tra il 2 ed il 4% delle risorse complessivamente assegnate, come peraltro previsto dalla disciplina comunitaria (art.119 Reg. UE citato): il limite di spesa sarà coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>Nel dettaglio si stima di attivare un gruppo di lavoro composto da 17 unità con un costo annuo stimato in circa 1,2 milioni di euro. La convenzione, in ragione</p>

	<p>degli effettivi fabbisogni e dell'avanzamento delle attività, potrà prevedere le modalità di proroga e rinnovo annuale.</p> <p>Il totale risorse finanziarie attualmente assegnate alla contabilità speciale desumibile dal comma 1 dell'articolo 19 del DL 109/2018 in esame, è il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="730 660 1337 1108"> <thead> <tr> <th>Contabilità speciale (€)</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>articolo 2 comma 6-ter comma DL 148/2017</td> <td></td> <td>20.000.000,00</td> <td>10.000.000,00</td> <td></td> <td>30.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>articolo 1 comma 765 Legge 205/2017</td> <td>9.690.000,00</td> <td>39.380.000,00</td> <td>26.690.000,00</td> <td></td> <td>75.760.000,00</td> </tr> <tr> <td>articolo 19 comma 3 DL 109/2018</td> <td></td> <td>20.000.000,00</td> <td>20.000.000,00</td> <td>20.000.000,00</td> <td>60.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>9.690.000,00</td> <td>79.380.000,00</td> <td>56.690.000,00</td> <td>20.000.000,00</td> <td>165.760.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il costo del gruppo Invitalia stimato per un massimo di 36 mesi sarebbe pari al 2% dell'attuale dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'articolo 17 del suddetto DL 109/2018.</p>	Contabilità speciale (€)	2018	2019	2020	2021	Totale	articolo 2 comma 6-ter comma DL 148/2017		20.000.000,00	10.000.000,00		30.000.000,00	articolo 1 comma 765 Legge 205/2017	9.690.000,00	39.380.000,00	26.690.000,00		75.760.000,00	articolo 19 comma 3 DL 109/2018		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	Totale	9.690.000,00	79.380.000,00	56.690.000,00	20.000.000,00	165.760.000,00
Contabilità speciale (€)	2018	2019	2020	2021	Totale																										
articolo 2 comma 6-ter comma DL 148/2017		20.000.000,00	10.000.000,00		30.000.000,00																										
articolo 1 comma 765 Legge 205/2017	9.690.000,00	39.380.000,00	26.690.000,00		75.760.000,00																										
articolo 19 comma 3 DL 109/2018		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00																										
Totale	9.690.000,00	79.380.000,00	56.690.000,00	20.000.000,00	165.760.000,00																										
<p>Art. 19 Contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia</p> <p>A) la RT non fornisce un quadro complessivo delle risorse che risulteranno disponibili sulla contabilità speciale;</p> <p>B) Appare peraltro necessario che sia indicato un quadro complessivo degli</p>	<p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE:</p> <p>A) Per quanto riguarda il quadro complessivo delle risorse che risulteranno disponibili sulla contabilità speciale, si rappresenta che ad oggi risultano pari a 165,76 milioni di euro complessivi. A tal proposito si rimanda alla tabella indicata in relazione all'articolo 18 del decreto.</p>																														

<p>impegni di spesa derivanti dal provvedimento in esame e un ordine di corrispondenza con le disponibilità presenti sulla contabilità o che si prevede possano affluirvi. Ciò al fine di verificare la congruità complessiva delle risorse a fronte degli interventi disposti, anche in ragione del prevedibile impatto annuale sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Tali elementi appaiono essenziali con particolare riferimento al finanziamento degli interventi non configurati espressamente come facoltativi o eventuali.</p> <p>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>Considerato che la maggior parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del Capo III del presente provvedimento sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo in esame, appare necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse in essa confluite non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.</p>	<p>B) si fa presente che, posto che i contributi per la ricostruzione devono necessariamente intendersi come prioritari, allo stato non è possibile fornire una specificazione in assenza delle risultanze delle attività ricognitive previste dal presente decreto in capo al Commissario</p>
<p>Art. 20-24 Contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia</p> <p>A) Si ha la necessità di disporre di elementi volti a definire l'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo art. 19;</p> <p>B) con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi, di cui all'articolo 24, la RT afferma che gli stessi saranno svolti dalle</p>	<p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE:</p> <p>A) Si rimanda a quanto rappresentato per quanto riguarda l'articolo 19.</p> <p>B) per quanto riguarda i Comuni, all'articolo 32 sono state previste ulteriori unità di personale per i Comuni, per quanto riguarda la struttura</p>

<p>amministrazioni interessate (comuni, struttura commissariale, Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di sostenere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già esistenti.</p>	<p>commissariale, si rinvia alla composizione della struttura di cui all'articolo 31 e alla possibilità di stipulare convenzioni con Invitalia e, infine, per quel che concerne il Provveditorato alle opere pubbliche si rappresenta che la disposizione è stata condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti</p>
<p>Art. 25 Procedure di condono</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Andrebbe acquisita conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente definire, nei limiti temporali fissati dalla norma, le procedure di condono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 	<p>Art. 25 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE: Si rappresenta peraltro che all'articolo 32 sono state previste ulteriori unità di personale per i Comuni</p>
<p>Art. 26 Ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017</p> <p>A) gli interventi in questione, che non sembrano assumere carattere facoltativo in quanto volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sono finanziati attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi medesimi, da erogare nei limiti delle risorse della contabilità speciale. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, andrebbe chiarito quali altre risorse siano utilizzate, in relazione alle diverse categorie di interventi indicate, atteso che la norma in esame prevede esclusivamente una contribuzione.</p> <p>B)</p>	<p>Vedasi anche nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE:</p> <p>A)+B): si rappresenta che la disposizione è analoga a quella in vigore già da due anni per il centro Italia e che le modalità per l'erogazione del contributo saranno stabilite dal Commissario straordinario.</p> <p>C) Si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'art. 19.</p>

<p>si osserva inoltre che la norma non prevede espressamente un limite di importo per la predetta contribuzione, limitandosi ad indicare che la stessa sarà complessivamente erogata nel limite delle risorse esistenti sull'apposita contabilità speciale.</p> <p>C) Tenuto conto del complesso delle misure poste a carico della medesima contabilità, andrebbero acquisiti più puntuali indicazioni riguardo alla disponibilità delle risorse in questione in relazione all'insieme di interventi da finanziare a valere sulle medesime somme. In proposito si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'art. 19.</p>	
<p>Art. 29 Legalità e trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Appare pertanto opportuno che il Governo, al fine di suffragare la previsione di invarianza di cui al comma 2, confermi che le Amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere alle indicate dalla norma in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione previgente. 	<p>Art. 29 Si rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'art. 19.</p>
<p>Art. 30 Contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ si evidenzia la necessità di acquisire una stima, anche di massima, dell'ammontare di spesa previsto per gli interventi in esame 	<p>Art. 30 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE: si rappresenta che in mancanza della ricognizione dei fabbisogni, di cui alle funzioni del commissario ai sensi dell'articolo 18, non è possibile una stima di tali oneri.</p>
<p>Art. 31 Struttura del Commissario straordinario</p>	<p>Art. 31 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

<ul style="list-style-type: none"> ○ La relazione tecnica non esplicita gli elementi sottostanti la definizione degli importi indicati come limiti di spesa; appare pertanto opportuno acquisire i predetti dati ed elementi informativi dal Governo. [Rinvio a PCM e a Commissario] ○ L'alimentazione della struttura di cui al comma 2 con personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto viene disposta senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente. Ciò potrebbe peraltro legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con conseguenti, possibili effetti onerosi, sia pure di carattere indiretto. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. 	<p>PROT. CIVILE: vedi tabella allegata.</p>
<p>Art. 32 Proroghe e sospensione di termini (sisma agosto 2017 nell'isola di Ischia)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ In merito alla stima degli oneri indicati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli importi indicati in relazione al <u>comma 4</u>, tenuto conto che gli stessi, riferiti al differimento delle rate in scadenza nel 2020, risultano ridotti rispetto a quelli indicati dalla legge di bilancio 2018, in relazione al differimento delle rate in scadenza nel biennio precedente; [Rinvio al DT] ○ Per quanto attiene al <u>comma 6</u>, non considerato dalla relazione tecnica, pur tenendo conto della natura facoltativa delle assunzioni ivi previste e dei limiti di spesa indicati, appare utile acquisire un chiarimento diretto ad escludere la possibilità che i contratti a tempo determinato 	<p>Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>PROT. CIVILE: Si rinvia alle considerazioni di cui all'articolo 19.</p>

<p>possano, in virtù delle proroghe previste, determinare effetti di stabilizzazione del personale in questione.</p>											
<p>Art. 33 Sospensione del pagamento del canone RAI</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Si rileva che la RT riporta le stime fornite dall’Agenzia delle Entrate senza indicare gli elementi, relativi al numero delle utenze interessate, sottostanti la quantificazione operata. In assenza di tali elementi non risulta possibile procedere ad una verifica della stima riportata; ○ Anche in merito alla ripresa di gettito prevista per gli anni 2020 e 2021, andrebbero acquisite informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che l’effetto sui due anni (pari a 2,7 mln), descritto nella relazione tecnica e, limitatamente all’anno 2021, riportato nel prospetto riepilogativo, eccede la perdita di gettito complessiva prevista per il periodo 2018-2020 (pari a 1,9 mln); ○ Si evidenzia che per il 2018 è quantificata una perdita di gettito di 0,1, inferiore a quella risultante dall’applicazione ad un trimestre della riduzione di gettito prevista su base annua. Sul punto andrebbe acquisita conferma che tale effetto sia ascrivibile al fatto che la riscossione in esame nel corso dell’anno, avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture elettriche da gennaio a ottobre. 	<p>Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>DF-DEF: La disposizione in esame prevede la sospensione del pagamento del canone RAI nei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del mese di agosto 2017. I dati indicati nella relazione tecnica, forniti dall’Agenzia delle Entrate che monitora il gettito del tributo in esame, si riferiscono agli importi delle utenze dei tre comuni interessati dall’evento sismico (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio). Pertanto si ritiene che la stima sia congrua, considerati gli elementi informativi a disposizione e la base dati utilizzata.</p> <p>AG. ENTRATE: in merito alle stime fornite dall’Agenzia delle entrate sulle utenze interessate dalla sospensione del pagamento del canone RAI, si fa presente che le stime si basano sui dati prelevati sull’ultima edizione luglio 2016 dall’Annuario 2015 predisposto dalla RAI. In particolare, sulla base di detti dati risulta la seguente stima:</p> <table border="1" data-bbox="735 1249 1043 1570"> <thead> <tr> <th>Comune</th> <th>N. TV uso privato *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Casamicciola Terme</td> <td>1.952</td> </tr> <tr> <td>Forio</td> <td>3.412</td> </tr> <tr> <td>Lacco Ameno</td> <td>1.069</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>6.433</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Fonte Annuario RAI 2015 - edizione 2016</p>	Comune	N. TV uso privato *	Casamicciola Terme	1.952	Forio	3.412	Lacco Ameno	1.069	Totale	6.433
Comune	N. TV uso privato *										
Casamicciola Terme	1.952										
Forio	3.412										
Lacco Ameno	1.069										
Totale	6.433										
<p>Art. 34 Sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria</p>	<p>Rinvio a Lavoro e a DF</p>										

- Circa l'estensione della medesima stima ai comuni di Casamicciola e Forio, in considerazione "della congruità territoriale e dei tratti simili di natura economica e demografica" evidenziati dalla RT, appare necessario acquisire più puntuali elementi di valutazione, con riguardo in particolare alle basi imponibili interessate, al fine di verificare la correttezza della procedura di stima seguita;
- Si segnala che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non evidenziano gli effetti di recupero del gettito contributivo per gli esercizi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, da definire tener conto anche della possibilità di rateizzazione prevista. In proposito appare opportuno un chiarimento.

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

- L'articolo 34 prevede che agli oneri derivanti dalla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, si provvede ai sensi dell'articolo 45 del provvedimento. Si prevede altresì che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il quinto periodo del comma 1

<p>dell'articolo in esame, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri "valutati" anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.</p>	
<p>ART. 35 Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento</p> <p>A) lo slittamento dei termini previsti dalla norma comporta minori entrate su base annua pari a 2 milioni di euro. Si prende atto di tale indicazione, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base di tale stima di minore entrata. In proposito sarebbe utile acquisire i relativi elementi di valutazione, indicando, tra l'altro, a quali entrate si riferisca specificamente la perdita di gettito. Infatti la relazione tecnica fa riferimento ai soli tributi erariali, mentre la norma prevede la sospensione anche delle attività di riscossione relative agli enti locali: andrebbe quindi verificato che sia stata considerata anche la perdita di gettito relativa a tali imposte;</p> <p>B) Si fa presente altresì che il prospetto riepilogativo non sconta riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare: in proposito appare utile acquisire un chiarimento anche alla luce</p>	<p>A) + C) AG. ENTRATE: Con riferimento alla quantificazione si evidenzia che la stessa è stata effettuata analizzando il flusso di riscossione registrato nella provincia di Napoli nel periodo 2015-2018 e determinando un valore di riscossione annuale per abitante pari a circa 68 euro. Tale valore è stato applicato alla popolazione dei comuni coinvolti dalla misura di sospensione (pari a 30.850 abitanti) determinando un valore stimato di riscossione annuale pari a circa 2 milioni di euro. L'impatto nel 2018 è stato limitato a circa 0,3 milioni euro in ragione del fatto che si è osservato, in analoghe situazioni ed interventi, che il flusso di pagamenti non si arresta immediatamente per il trascinarsi dei pagamenti rateali o comunque effettuati con canali remoti.</p>

delle specifiche modalità di versamento delle entrate ai fini delle previsioni di bilancio;

C)

Andrebbe altresì chiarito l'effetto relativo all'annualità 2018 considerando che sulla base del dato fornito (2 milioni) lo slittamento di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) dovrebbe comportare una minore entrata pari a 0,5 milioni;

D)

Andrebbe esplicitata la **modulazione temporale degli effetti di maggior gettito** ascrivibili al venir meno della sospensione tenuto conto che l'effetto di maggiore entrata indicato dal prospetto riepilogativo riguarda soltanto un incremento di gettito per 2,6 milioni nel 2021 a fronte di mancati versamenti per 4,3 milioni nel periodo 2018-2020 - oggetto di sospensione

D)**AG. ENTRATE:**

Con riferimento alla **modulazione temporale degli effetti di maggior gettito** si dà atto che il prospetto risulta parzialmente incompleto in quanto non sono presenti il recupero di gettito previsto per l'anno 2022, pari a 1,4 milioni di euro, e per l'anno 2023 pari a 0,4 milioni di euro che consentono il totale recupero del minor gettito del periodo fino al 2020. Considerando anche la quota non erariale (il cui valore stimato di riscossione annuale, determinato con la medesima metodologia, risulta pari a circa 1,6 milioni di euro), la rappresentazione completa risulta la seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Minori entrate da ruoli (tributi erariali)	-0,3	-2	-2	+2,6	+1,4	+0,4
Minori entrate da ruoli (tributi non erariali)	-0,2	-1,6	-1,6	+2,1	+1,1	+0,2

Art. 37

Misure per l'accelerazione del processo di

Art. 37

Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018

<p>ricostruzione</p> <ul style="list-style-type: none">○ Non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che le attività del Commissario per le finalità in esame possano essere realizzate nel quadro delle risorse già previste in base alla legislazione previgente.	
<p>Art. 38 Rimodulazione delle funzioni commissariali</p> <p>PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA</p> <ul style="list-style-type: none">○ Appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale;○ Inoltre, appare opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della predetta contabilità speciale non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime. - contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.	<p>Art. 38 Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p>

<p>Art. 40 Cabina di regia Strategia Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La RT evidenzia che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Cabina di regia utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per il Dipartimento di svolgere le attività in questione nel quadro delle risorse già disponibili; ○ Analoga conferma appare utile con riguardo ad eventuali rimborsi spese, non espressamente esclusi dalle disposizioni in esame. 	<p>Rinvio a PCM</p>
<p>Art. 42 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati 	<p>MIUR: si conferma la neutralità della norma per i profili di cassa, in quanto la norma fa riferimento a residui già scontati in precedenti esercizi finanziari e già considerati nei vari cronoprogrammi di pagamento.</p>
<p>Art. 43 Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Appare necessario acquisire ulteriori elementi, anche con riferimento alla platea considerata ai fini della stima, tenuto conto la norma non subordina il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di particolari requisiti o condizioni; ○ Andrebbe inoltre chiarito se l'onere previsto costituisca – come sembrerebbe dedursi dal dettato normativo – un limite di spesa; ○ Al fine di poter escludere effetti sul saldo netto da finanziare e sul saldo di 	<p>Vedasi nota RGS prot. n. 230714 del 24.10.2018</p> <p>Rinvio a Mise</p>

<p>indebitamento netto, andrebbe altresì confermato che la rimodulazione del piano di ammortamento per effetto della sospensione delle quote capitali non incida su quote di interessi, ove dovute, in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò, in quanto la norma prevede espressamente un rimborso di capitale ed interessi in rate semestrali posticipate al tasso di interesse legale;</p> <ul style="list-style-type: none">○ Si rileva altresì che il comma 2 prevede la possibilità, per Invitalia, di aderire a proposte transattive nell'ambito di specifiche procedure giudiziarie, previo avviso dell'Avvocatura dello Stato, e che la relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata. Al fine di poter suffragare tale ipotesi di invarianza, andrebbero acquisite informazioni in merito alla natura dei crediti in esame, ai soggetti creditori, nonché ai valori recupero tuttora attesi.	
--	--

ARTICOLO 31**Struttura del Commissario straordinario****Riepilogo**

Quantificazione oneri art. 31	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo
personale dirigenziale n. 1 unità di livello dirigenziale non generale	1	145.915,92	145.915,92
esperti ex D. L.vo n. 303/1999	3	53.084,00	159.252,00
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	88.425,58	1.061.106,93
TOTALE COSTI			1.366.274,85
		costo annuo	costo trimestre
esperti ex D. L.vo n. 303/1999		159.252,00	39.813,00
NON DIRIGENTI -rimborso trattamento economico fondamentale		660.000,00	165.000,00
NON DIRIGENTI -compenso lavoro straordinario (28 ore mensili)		83.092,32	20.773,08
NON DIRIGENTI -ulterior ecompenso lavoro straordinario (30 ore mensili)		89.027,49	22.256,87
NON DIRIGENTI -indennità di specificità organizzativa		183.444,48	45.861,12
NON DIRIGENTI -Fondo Unico di Presidenza		45.542,64	11.385,66
DIRIGENTI -trattamento economico fondamentale		135.000,00	33.750,00
DIRIGENTI -maggiorazione 20%		10.915,92	2.728,98
		1.366.274,85	341.568,71

Personale non dirigente

Quantificazione oneri art. 31	Unità	costo annuo lordissimo x unità	TOTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
personale non dirigenziale - n. 12 unità	12	84.630,36	1.015.564,29
DETTAGLIO COSTI personale non dirigenziale - n. 12 unità			
personale non dirigenziale - n. 12 unità	Unità	TRATT. ECON. FONDAMENTALE costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. FONDAMENTALE costo annuo lordissimo x 12 unità
	12	55.000,00	660.000,00
	12	TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x unità (20,61x28x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 28 ORE lavoro straord costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x28x12x12)
	12	6.924,36	83.092,32
	12	TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x unità (1273,92x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO IND. SPEC. ORG.VA (art. 18) costo annuo lordissimo x 12 unità (1273,92x12x12)
	12	15.287,04	183.444,48
	12	TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x unità	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO FUP costo annuo lordissimo x 12 unità (3795,22x12)
	12	3.795,22	45.542,64
	12	TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x unità (20,61x30x12 mesi)	TOTALE TRATT. ECON. ACCESSORIO 30 ORE lavoro straord. costo annuo lordissimo x 12 unità (20,61x30x12 x12)
	12	7.418,96	89.027,49
		88.425,58	1.061.106,93

